



CIBUSALUS™

Spin-off

Università degli Studi di Padova



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



SINLOC
Sistema Iniziative Locali

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

CIBUSALUS S.R.L.


- Parte Generale -

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 luglio 2024



INDICE

DEFINIZIONI.....	3
PREMESSA	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1.1. <i>I reati previsti dal decreto.....</i>	6
1.2. <i>Le sanzioni applicabili</i>	7
1.3. <i>La condizione esimente della responsabilità amministrativa</i>	8
1.4. <i>I reati commessi all'estero.....</i>	9
1.5. <i>Le Linee Guida.....</i>	10
2. LA SOCIETÀ.....	11
2.1. <i>Destinatari.....</i>	11
2.2. <i>Finalità del Modello</i>	11
3. LE COMPONENTI DEL MODELLO E METODOLOGIA.....	13
4. IL SISTEMA SANZIONATORIO	15
4.1. <i>Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti</i>	16
4.2. <i>Misure nei confronti dei dirigenti.....</i>	19
4.3. <i>Misure nei confronti di collaboratori liberi professionisti e altri soggetti terzi.....</i>	21
4.4. <i>Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico.....</i>	21
4.5. <i>Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	22
4.6. <i>Sanzioni ex art. 6, co. 2 bis, d.lgs. n. 231 / 2001.....</i>	22
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
5.1. <i>Istituzione e composizione</i>	24
5.2. <i>Requisiti di eleggibilità.....</i>	24
5.3. <i>Sospensione, revoca, sostituzione, decadenza e recesso</i>	26
5.4. <i>Il Budget dell'Organismo di Vigilanza</i>	26
5.5. <i>Poteri.....</i>	26
5.6. <i>Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza</i>	28
5.7. <i>Coordinamento con gli organi di controllo delle altre Società del Gruppo, ivi compresa la Capogruppo.....</i>	30
5.8. <i>Segnalazioni "Whistleblowing"</i>	31
6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	32
7. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	34

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

DEFINIZIONI

- **“CibuSalus S.r.L.” o “CibuSalus” o “Società”:** CibuSalus è una società che si occupa di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e di consulenza, per lo sviluppo di attività di consulenza al settore pubblico e privato, in grado di offrire servizi innovativi e di qualità in materia di relazioni fra cibo e salute;
- **“SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.A.” o “SINLOC S.p.A.” o “Capogruppo”:** SINLOC S.p.A. è la Società che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di CibuSalus e delle altre società del Gruppo SINLOC, in attuazione di un comune disegno imprenditoriale e strategico e al fine di ottimizzare le sinergie determinate dall'appartenenza al Gruppo;
- **“Codice Etico”:** Codice Etico della Società capogruppo SINLOC S.p.A.;
- **“Decreto”:** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto una forma di responsabilità dell'ente dipendente da reato;
- **“Destinatari”:** tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: tutti gli organi della Società, i dipendenti e i consulenti esterni, ivi compresi i dirigenti, i dipendenti della Capogruppo distaccati presso la Società, nonché tutti coloro che, coinvolti nelle attività e nei processi sensibili identificati, operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società;
- **“Modello” o “Modello 231”:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del Decreto;
- **“Modello di Capogruppo” o “Modello 231 di Capogruppo”:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società Capogruppo SINLOC S.p.A. ai sensi del Decreto;
- **“Organismo di Vigilanza”:** Organismo della Società previsto dal paragrafo 5 del presente Modello;
- **“Organismo di Vigilanza di Capogruppo” o “OdV di Capogruppo”:** Organismo della Società Capogruppo SINLOC S.p.A.



PREMESSA

CibuSalus ha adottato il proprio Modello Organizzativo di prevenzione del reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in data 18 luglio 2024, con delibera del Consiglio di Amministrazione, organo titolare della responsabilità gestoria dell'ente.

Il Modello è il complesso di regole, strumenti e procedure volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, idoneo a individuare e prevenire le condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, nonché a rafforzare e migliorare il proprio sistema di controllo interno e, in generale, il proprio sistema di *governance*. Le disposizioni del Modello si integrano con quanto previsto dal Codice Etico, che esprime i principi di eticità e correttezza aziendale cui si attiene la Società.

Pertanto, attraverso il presente Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- adempiere alle previsioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al decreto;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie – pecuniarie e interdittive – anche a carico della Società;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del decreto.

Le componenti del sistema di prevenzione del reato, implementato dalla Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, sono:

- **Codice Etico**, che promuove e diffonde la visione e la missione del Gruppo Sinloc, nonché un sistema di valori etici e di regole comportamentali miranti a favorire, da parte dei dipendenti e dei terzi coinvolti nell'ambito dell'operatività aziendale, l'impegno ad una condotta moralmente corretta nonché il rispetto della normativa in vigore;
- **Modello-Parte Generale**, che descrive i contenuti del decreto, illustra sinteticamente il modello di governo e di organizzazione e gestione della Società, la funzione ed i principi generali di funzionamento del Modello nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso;



- **Modello-Parte Speciale**, che descrive, per ciascuna categoria di reato rilevante per la Società, i processi aziendali soggetti a potenziale rischio ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, i principi comportamentali da rispettare per la prevenzione dei rischi oltre ai presidi di controllo specifici a mitigazione degli stessi;
- **Matrice di *Risk-Assessment***, che formalizza l'attività di analisi del rischio di commissione di reati individuando, per ciascun processo sensibile, i valori del rischio inerente – quantificato nell'ipotesi di totale assenza di controlli – e del rischio residuo – calcolato tenendo conto dei presidi implementati;
- **Procedura in materia di *Whistleblowing***, che descrive e regola il processo di segnalazione delle violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, nonché di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, fornendo al segnalante chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari, le modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela che vengono predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti ovvero sia i soggetti forniti di personalità giuridica nonché le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Presupposto necessario per l’applicazione del Decreto è che gli illeciti siano commessi **nell’interesse o a vantaggio** dell’ente da uno dei seguenti soggetti:

- soggetti “**apicali**”, ossia persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- soggetti “**sottoposti**”, ossia persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Inoltre, il d.lgs. n. 231/2001 richiede anche l’accertamento della c.d. **colpa di organizzazione** dell’ente, da intendersi quale mancata adozione, da parte dello stesso, di misure di gestione e controllo adeguate a prevenire la commissione dei reati contenuti nel catalogo dei reati presupposto di cui agli artt. 24 ss. del decreto.

1.1. *I reati previsti dal decreto*

La commissione dei **reati presupposto** – o anche il semplice tentativo ai sensi dell’art. 26 – comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, di sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare), più compiutamente elencate nel paragrafo che segue.

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, sono quelli espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Nel dettaglio, le categorie sono le seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*, introdotto dalla l. n. 48/2008);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, introdotto dalla l. n. 94/2009);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*, introdotto dalla l. n. 409/2001);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 *bis*.1, introdotto dalla l. n. 99/2009);
- reati societari (art. 25 *ter*, introdotto dal d.lgs. n. 61/2002);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 *quater*, introdotto dalla l. n. 7/2003);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1, introdotto dalla l. n. 7/2006);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*, introdotto dalla l. n. 228/2003);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies*, introdotto dalla l. n. 62/2005);

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*, introdotto da l. n. 123/2007);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, introdotto da l. n. 231/2007);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies* .1, introdotto da d.lgs. n. 184/2021);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*, introdotto da l. n. 99/2009);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*, introdotto da l. n. 116/2009);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*, introdotto da l. n. 121/2011);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*, introdotto da d.lgs. n. 109/2012);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*, introdotto da l. n. 167/2017);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*, introdotto dalla l. n. 39/2019);
- reati tributari (art. 25 *quinguesdecies*, introdotto da d.l. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, da l. n. 157/2019);
- contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*, introdotto dal d.lgs. n. 75/2020);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*, introdotto dalla l. n. 22/2022);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*, introdotto dalla l. n. 22/2022);
- reati transnazionali (art. 10 l. n. 146/2006).

L'art. 187 *quinquies* («Responsabilità dell'ente») del d.lgs. n. 58/1998 («Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria») ha per giunta esteso l'applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 12 d.lgs. n. 231/2001 anche ad alcuni illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

1.2. Le sanzioni applicabili

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al **giudice penale** competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme dettate dal d.lgs. n. 231/2001 nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del d.lgs. n. 271/1989.

Di conseguenza, all'ente si applicano le **garanzie proprie dell'imputato**, in quanto compatibili. L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente, cioè:

- la **sanzione pecuniaria**;
- le **sanzioni interdittive**, che prevedono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la **confisca** del profitto del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
- la **pubblicazione della sentenza**.

Le sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'ente; tuttavia, i provvedimenti interdittivi e di confisca possono essere applicati anche in via cautelare, secondo gli artt. 45 e ss. del decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'ente e il pericolo di commissione di illeciti della medesima indole.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità personale degli autori del reato, soggetti apicali e sottoposti, che resta regolata dalle norme del diritto penale.

1.3. La condizione esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del decreto prevede l'esclusione della responsabilità a carico dell'ente per il **fatto dell'apicale**, qualora:

- l'organo dirigente abbia approvato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- sia stato affidato il compito di vigilare su funzionamento e osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento, a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello Organizzativo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

Ai sensi dell'art. 7, invece, ove l'ipotesi di reato sia ascritta a **persone sottoposte alla direzione o vigilanza** dei soggetti apicali, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza di tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione del Modello Organizzativo, dunque, consente all'ente di andare esente da responsabilità. Tuttavia, la mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è di per sé sufficiente, essendo inoltre necessario che il Modello sia **efficacemente ed effettivamente attuato**. Con riferimento all'efficacia del Modello Organizzativo per la prevenzione della commissione dei reati

previsti dal d.lgs. n. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- preveda specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- preveda l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni del Modello.

Il Modello Organizzativo deve essere oggetto di verifiche periodiche, ed eventualmente modificato, qualora si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività ovvero modifiche al decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione dei reati previsti dal decreto, attraverso l'adozione del Modello Organizzativo, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.4. I reati commessi all'estero


In forza dell'art. 4 del decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione di taluni reati commessi al di fuori dei confini nazionali. In particolare, si prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7 ss. c.p., purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità del colpevole, sia formulata anche nei confronti dell'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.


Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 c.p., in forza del quale «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione».

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

1.5. Le Linee Guida

L'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 dispone espressamente che i Modelli Organizzativi possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ai fini della predisposizione del Modello, vengono quindi prese in considerazione le “**Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001**” redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Tali Linee Guida sono state da ultimo aggiornate da Confindustria a giugno 2021.

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

2. LA SOCIETÀ

La Società CibuSalus è retta ed opera sulla base dello Statuto del 14 luglio 2022. La Società ha per oggetto la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e di consulenza, per lo sviluppo di attività di consulenza al settore pubblico e privato, in grado di offrire servizi innovativi e di qualità in materia di relazioni fra cibo e salute.

La Società ha valutato opportuna l'adozione del presente Modello, individuando le proprie attività sensibili e le misure idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto, in considerazione della natura e del tipo di attività svolta, nonché delle dimensioni e della struttura della propria organizzazione.

Il presente Modello è adottato in autonomia dalla Società mediante delibera del Consiglio di amministrazione.

La Società ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza in composizione monocratica (v. *infra* par. 5).

2.1. *Destinatari*

Sono destinatari del Modello:

- i membri del Consiglio di Amministrazione e, in generale, tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi coloro che sono distaccati presso la Società dalla Capogruppo, per lo svolgimento dell'attività;
- tutti coloro che appartengono e/o prestano servizi per la Società.


Il Modello si applica, altresì, a coloro i quali, pur non essendo legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della stessa.

L'insieme dei destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nelle sue procedure di attuazione.

2.2. *Finalità del Modello*

Nell'ambito del contesto illustrato, la Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri *stakeholder* e del lavoro dei propri collaboratori ed è altresì consapevole dell'importanza di dotarsi di un modello idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri apicali e sottoposti.

Sebbene l'adozione di un modello non costituisca un obbligo imposto dal decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati la Società ha deciso di adeguarsi alle previsioni del decreto e adottare il presente Modello, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024


organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema di controllo attualmente esistente.

Pertanto, attraverso l'adozione del presente Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare e impedire comportamenti illeciti che possano quindi integrare le fattispecie di reato previste dal decreto;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello potrà comportare l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- diffondere, in tutti coloro che operano in nome, per conto e nell'interesse della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società stessa (responsabilità amministrativa ai sensi del decreto);
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

A tale fine, il presente documento ha l'obiettivo di:

- individuare i processi sensibili nell'ambito dell'operatività aziendale vale a dire quelli in cui si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definire il sistema normativo interno;
- assegnare all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

3. LE COMPONENTI DEL MODELLO E METODOLOGIA

Le principali componenti sviluppate dalla Società nella definizione del Modello, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e delle Linee guida di cui al paragrafo 1.5, sono costituite da:

- **Codice Etico;**
- **Modello Parte Generale e Parte speciale;**
- **Mappatura delle attività a rischio-reato;**
- **Procedura in materia di *whistleblowing*.**

Al fine di definire il presente Modello, la Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi di processi che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto ritenuti applicabili alla Società.

In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo e di *governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici intrattenuti con soggetti terzi, la realtà operativa.

Ai fini della predisposizione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del decreto, con le Linee guida in precedenza indicate e con le indicazioni desumibili a oggi dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto dunque:


- all'identificazione, mediante interviste e analisi della documentazione aziendale, dei processi in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel decreto;
- all'autovalutazione dei rischi (*risk self assesment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al decreto.

Nel Modello sono stati quindi individuati, alla luce dei risultati dell'attività di *assessment*, i principi generali di comportamento e le regole di prevenzione, che devono essere attuate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società.

In particolare, i risultati delle analisi condotte e descritte in precedenza sono contenuti e richiamati nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, documento in cui sono formalizzate le evidenze emerse dallo stesso.

Tale attività è stata effettuata in riferimento ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 ed in particolare a:

- verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del d.lgs. n. 231/2001 (sia con riferimento al processo decisionale che con riferimento all'effettiva esecuzione dei controlli ritenuti rilevanti ai fini della prevenzione dei rischi individuati);
- rispetto del principio di segregazione delle funzioni;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- articolazione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

I presidi adottati da CibuSalus contemplano:

- **Principi comportamentali e di controllo:** sono contenuti nelle specifiche Sezioni della Parte Speciale. Queste ultime sono strutturate per famiglie di reato e rappresentano i presidi di cui la Società si dota nell'ambito dei processi potenzialmente a rischio per i reati previsti dal decreto, al fine di prevenire ragionevolmente la commissione dei reati medesimi;
- **Procedure operative:** hanno l'obiettivo di regolamentare i processi e le attività nell'ambito delle quali è stato individuato, all'esito dell'attività di *risk-assessment*, il rischio di commissione di reati presupposto;
- **Sistema sanzionatorio:** garantisce l'efficace attuazione del Modello e contiene le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello. Stabilisce le sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative da comminare ai destinatari responsabili della violazione delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico.
- **Formazione ed informazione:** ha l'obiettivo principale di comunicare a tutti i destinatari, con modalità differenziata nei contenuti e nei metodi, le regole e le disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico, al fine di conseguire la loro più ampia conoscenza e condivisione.
- **Organismo di Vigilanza:** nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione delle regole del Modello e del Codice Etico costituisce una lesione del rapporto fiduciario con la Società ed integra, sul fronte giuslavoristico, un illecito disciplinare sanzionabile; l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di violazione delle previsioni del Modello costituisce una condizione essenziale per l'efficace attuazione del Modello stesso.

Le misure disciplinari sono irrogate dalla Società in base ai principi di proporzionalità ed effettività, tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano (dipendenti, amministratori, *etc.*). In particolare, i principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri generali:


- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione o del pericolo creato, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- entità del danno in ipotesi creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal decreto;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti o condivisione di responsabilità con altri soggetti nella commissione della violazione.

L'applicazione delle sanzioni è indipendente dall'effettiva commissione di un reato e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato contro l'autore del comportamento censurabile.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello o del Codice Etico e l'irrogazione della relativa sanzione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di *privacy* e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti. Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi competenti.

Salvo quanto ulteriormente disposto dalla Parte Speciale del presente Modello e dalle procedure, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione ovvero dal Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, anche mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione concernente l'attuazione del Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, attuato anche attraverso l'omesso invio dei flussi informativi richiesti dall'Organismo e previsti dal Modello, o l'invio di false informazioni;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti all'attuazione del Modello;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- mancata partecipazione ai corsi formativi in ambito d.lgs. n. 231/2001.

Il potere disciplinare nei confronti di lavoratori distaccati, in ragione di specifico accordo, presso CibuSalus da altre Società del Gruppo permane in capo a quest'ultime. Di conseguenza, le eventuali condotte di tali soggetti, potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare e rientranti nel campo di applicazione della normativa *whistleblowing* (d.lgs. n. 24/2023), possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione interna di cui alla "Procedura in materia di whistleblowing". In tutti gli altri casi, o quando il segnalante scelga di non usufruire delle tutele di cui al d.lgs. n. 24/2023, è comunque necessario informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, trasmette apposita informativa all'OdV e al Responsabile HR della Società distaccante ovvero, in assenza di questi, al Consiglio di Amministrazione della medesima Società.

4.1. Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello e dei principi di cui al Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari, a fronte dei quali il datore di lavoro può irrogare le sanzioni di natura disciplinare previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Le sanzioni sono irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL del Commercio.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per gli stessi a seconda della loro gravità.

Il CCNL di riferimento, che disciplina il rapporto di lavoro tra la Società ed i suoi dipendenti, stabilisce l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari a fronte di inadempimenti contrattuali:

- a) **rimprovero verbale o scritto:**

- lieve inosservanza delle norme di comportamento, delle procedure e/o dei protocolli o dei principi di comportamento previsti nel Modello e/o nel Codice Etico;
- tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale delle norme di comportamento, delle procedure e/o dei protocolli o dei principi di comportamento previsti nel Modello e/o nel Codice Etico;
- omissione, nella qualità di Responsabile, della segnalazione di una lieve infrazione del Personale sottoposto.

Si ha “lieve inosservanza” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società.

b) multa fino a quattro ore di retribuzione:


- condotte che integrano le violazioni di cui sopra, ma che per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, sono considerate di maggiore gravità;
- inosservanza colposa delle norme di comportamento, delle procedure e/o dei protocolli o dei principi di comportamento previsti nel Modello e/o nel Codice Etico;
- tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale delle norme di comportamento, delle procedure e/o dei protocolli o dei principi di comportamento previsti nel Modello e/o nel Codice Etico;
- assenza ingiustificata o mancata partecipazione alle attività formative in merito al d.lgs. n. 231/2001, al Modello, al Codice Etico o ad altri temi correlati;
- violazione degli obblighi di informazione, comunicazione e segnalazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

Si ha “inosservanza colposa” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo e abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.

c) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro (per un periodo non superiore ai 10 giorni):

- condotte che potrebbero essere punibili con le precedenti sanzioni, ma che per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, sono considerate di maggiore gravità;
- inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento delle procedure e/o dei protocolli o dei principi di comportamento previsti nel Modello e/o nel Codice Etico;
- omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi delle procedure e/o dei protocolli o dei principi di comportamento previsti nel Modello e/o nel Codice Etico;
- ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

d) licenziamento disciplinare con o senza preavviso:

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- nei casi di atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro;
- nei casi di grave violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste delle procedure e/o dei protocolli o dei principi di comportamento previsti nel Modello e/o nel Codice Etico, tali da provocare grave nocimento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- commissione di un reato contemplato dal d.lgs. n. 231/2001 a carattere doloso.


Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Le sanzioni disciplinari previste ai punti a) e b) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, pur non operando nei processi sensibili di cui alla Parte Speciale del presente Modello, violano le procedure previste dal Modello e dalle procedure e dalle disposizioni aziendali di volta in volta emanate o adottano comportamenti non conformi al Modello o al Codice Etico.

A titolo meramente esemplificativo, nella tabella che segue sono tipizzate le tipologie di condotta integranti violazioni delle prescrizioni del Modello commesse dai soggetti lavoratori dipendenti con le eventuali sanzioni comminabili in prima istanza e in applicazione dei criteri suddetti:

Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione nelle attività organizzative e operative	<ul style="list-style-type: none"> - rimprovero verbale/scritto - multa - sospensione dal servizio - licenziamento
Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'erogazione di omaggi e beneficenze, nonché l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie di reato presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - rimprovero verbale/scritto - multa - sospensione dal servizio - licenziamento
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto	<ul style="list-style-type: none"> - rimprovero verbale/scritto - multa
Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel Modello che espongono la Società alle situazioni di rischio reati presupposto contemplati dal d.lgs. n. 231/2001	<ul style="list-style-type: none"> - rimprovero verbale/scritto - multa - sospensione dal servizio - licenziamento

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee che dispongono regole di organizzazione e prevenzione che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal d.lgs. n. 231/2001	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione dal servizio - licenziamento
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso a informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli	<ul style="list-style-type: none"> - rimprovero verbale/scritto - multa - sospensione dal servizio
Omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo, nonché violazione diretta delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro d.lgs. n. 81/2008, che possono costituire fonte dei reati presupposto di cui all'art. 25 <i>septies</i> d.lgs. n. 231/2001, e delle norme in materia ambientale d.lgs. n. 152/2006 che possono costituire fonte dei reati presupposto di cui all'art. 25 <i>undecies</i> d.lgs. n. 231/2001	<ul style="list-style-type: none"> - biasimo scritto - multa - sospensione dal servizio - licenziamento
Omessa segnalazione di inosservanze e irregolarità commesse anche da soggetti Apicali	<ul style="list-style-type: none"> - rimprovero verbale/scritto - multa
Omessa informativa all'OdV e alle funzioni, nonché al Consiglio di Amministrazione di ogni situazione a rischio reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività	<ul style="list-style-type: none"> - rimprovero verbale/scritto - multa

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione.


In particolare, il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato prima di cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie difese e giustificazioni per iscritto o richiedere di essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o di un componente della rappresentanza sindacale unitaria. La comminazione del provvedimento sarà motivata e comunicata per iscritto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla funzione preposta.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è monitorata dall'Organismo di Vigilanza e dalla funzione competente.

4.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di lavoratori con qualifica dirigenziale, delle disposizioni previste dal presente Modello o dal Codice Etico ovvero di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree valutate a rischio-reato, di un comportamento non conforme alle regole comportamentali prescritte, è irrogata al trasgressore la misura disciplinare idonea e proporzionata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, resta ferma per la Società la possibilità di valutare e formulare ogni richiesta risarcitoria per il ristoro dei

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

danni cagionati in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.


La Società, in ogni caso, provvede a inserire nelle singole lettere di incarico/contratto un'apposita clausola che preveda la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al d.lgs. n. 231/2001 e con il Modello 231; l'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le predette clausole.

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:

- a) richiamo in forma scritta a verbale nel caso di violazioni di lieve gravità (ovvero ad es. elemento soggettivo colposo con lieve grado di negligenza, assenza di precedenti disciplinari, assenza o particolare tenuità del danno cagionato alla Società o a terzi, sussistenza di particolari circostanze attenuanti);
- b) licenziamento con o senza preavviso: nei casi di gravi violazioni, in cui venga meno il rapporto di fiducia, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c., in conformità alle disposizioni di legge ed alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile. A tal proposito, sono da considerarsi gravi violazioni:
 - condotte dirette in modo univoco alla commissione di un reato di cui al Decreto o comunque di violazioni commesse con dolo o colpa tanto gravi da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro;
 - doloso impedimento, nella funzione di propria competenza, dell'applicazione delle prescrizioni e delle procedure e/o dei protocolli e dei principi di comportamento previsti dal Modello e/o dal Codice Etico;
 - grave inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o gravi negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
 - omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti;
 - violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal d.lgs. n. 231/2001 di una gravità tale da esporre la Società a una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per la stessa, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro;
 - commissione di un reato contemplato dal d.lgs. n. 231/2001 a carattere doloso.

Inoltre, quando sia richiesto dalla natura dell'inosservanza e/o della violazione o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la Società – in attesa di deliberare la definitiva sanzione disciplinare – può disporre la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa per il tempo strettamente necessario.

In relazione alla gravità della violazione commessa dal dirigente, ove non sia giustificata l'adozione di un provvedimento espulsivo, potranno essere valutate misure alternative alla sanzione disciplinare, quali la

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

variazione di mansioni e/o incarico, fermo quanto disposto dall'art. 2103 c.c. e il principio di cui all'art. 7, comma 4, legge 300/1970.

Il dirigente è comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati alla Società.

4.3. Misure nei confronti di collaboratori liberi professionisti e altri soggetti terzi

I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere la sussistenza delle clausole di rispetto del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni.

Ogni comportamento posto in essere da consulenti, collaboratori esterni, agenti, fornitori, *etc.* in contrasto con le regole di condotta stabilite dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo della Società e tale da comportare il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 può determinare:

- a. il richiamo e intimazione a conformarsi, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del paragrafo 4.1;
- b. nella comminazione di una penale *ex art.* 1382 c.c., ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 4.1;
- c. nella risoluzione del rapporto contrattuale *ex art.* 1456 c.c., in caso di violazioni di eccezionale gravità o reiterate tali da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, nelle ipotesi di cui alla lettera d) del paragrafo 4.1.

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e della reiterazione delle condotte.

Il soggetto esterno è comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati a CibuSalus dall'illecito commesso (come nell'ipotesi di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 a carico della Società).

L'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole suindicate.

4.4. Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza provvede a informare il Presidente della Società delle situazioni aventi ad oggetto possibili inosservanze o infrazioni del Modello 231 affinché, congiuntamente, provvedano ad effettuare apposita istruttoria. All'esito di tale istruttoria, essi ne trasmettono le risultanze al CdA che, se del caso, promuove le adeguate iniziative, tenendo conto della gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri/compiti attribuiti dalla legge e/o dallo Statuto e/o dal presente Modello 231.

Qualora il soggetto interessato dalla segnalazione sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il membro più anziano dell'organo collegiale partecipa all'istruttoria in sostituzione dell'interessato.

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli amministratori possono includere:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- richiamo formale scritto, nel caso di violazioni delle disposizioni del Modello che non abbiano comportato esposizione a rischio o abbiano comportato una modesta esposizione a rischio;

- revoca, parziale o totale, delle deleghe o delle cariche nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia del *plenum* consiliare nei confronti del soggetto interessato;
- decurtazione degli emolumenti sino a un importo variabile da due a cinque volte il compenso calcolato su base mensile nell'ipotesi di violazioni del Modello che abbiano comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, tra cui la revoca dell'incarico e l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni.

4.5. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Chiunque venga a conoscenza di possibili violazioni del Modello da parte del componente l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione assume gli opportuni provvedimenti, anche in relazione a quanto previsto per la categoria professionale di appartenenza del componente e nel rispetto delle regole di funzionamento dell'Organismo, nonché dei criteri di durata in carica e sostituzione, previsti dal Modello.

4.6. Sanzioni ex art. 6, co. 2 bis, d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di violazioni ex art. 6, co. 2 *bis*, d.lgs. n. 231/2001 (c.d. "Whistleblowing"), sono fonte di responsabilità disciplinare:

- violazione delle misure di tutela dell'identità del segnalante;
- condotte di ostacolo precedenti o concomitanti alla segnalazione;
- omessa attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute da parte del soggetto deputato alla loro ricezione e gestione;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata;
- accertata responsabilità penale della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.

Ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 24/2023, e a titolo meramente esemplificativo, costituiscono ritorsione le seguenti fattispecie:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;



2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
13. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto disposto dall'art. 6 del decreto, la Società ha affidato a un Organismo di Vigilanza il compito di vigilare, in modo continuativo, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Nel dettaglio, l'OdV vigila su:

- osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;
- diffusione ed efficace attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, definendo le modalità di svolgimento dell'incarico, di convocazione, di costituzione e di assunzione delle delibere, di raccolta e conservazione della documentazione (fermi restando gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti dell'Organismo stesso).

5.1. *Istituzione e composizione*

Presso la Società CibuSalus è istituito un Organismo monocratico. Il componente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, scelto sulla base dei requisiti di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia e indipendenza. L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è comunicato a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione organizzativa.

La durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è pari a tre anni ed è rinnovabile. L'Organismo, qualora non nominato alla scadenza in tempo utile, rimane in carica fino a rinnovo. Le funzioni di segretario dell'Organismo possono essere attribuite a un soggetto esterno.

L'Organismo può avvalersi di collaborazioni ritenute opportune nello svolgimento delle proprie funzioni come pure di esperti in altre discipline ai quali sarà conferito apposito incarico di consulenza.

5.2. *Requisiti di eleggibilità*

L'Organismo risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'OdV in quanto tale e caratterizzano la sua azione:


- **autonomia e indipendenza:** è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio, e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione della Società. L'autonomia e l'indipendenza del componente l'OdV sono determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti; conseguentemente, il soggetto

costituente l'OdV non deve:

- ricoprire, all'interno della Società, incarichi di tipo operativo e/o partecipare ad attività di gestione. Si precisa che per "attività operative", ai fini del Modello e dell'attività della Società, si intende qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa. Le attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi;
- **professionalità:** intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi;
- **continuità di azione:** l'OdV è provvisto di un adeguato *budget* da utilizzare per l'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello;
- **onorabilità ed assenza di conflitti di interessi:** negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale. I requisiti di onorabilità devono essere accertati attraverso la richiesta ai candidati del certificato del casellario giudiziario e, per le condanne non definitive, attraverso apposita dichiarazione scritta rilasciata dal candidato e allegata al *curriculum vitae*.

All'atto della nomina, il componente l'Organismo di Vigilanza della Società deve attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non deve essere membro esecutivo degli organi di gestione e amministrazione della Società;
- non deve essere legato da rapporti di coniugio, parentela e/o affinità con membri degli organi di gestione e amministrazione;
- non si deve trovare in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, per esempio, non deve aver prestato fideiussione, garanzie in favore di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione (o dei coniugi), ovvero abbia con quest'ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito – di credito o debito;
- non deve essere interdetto, inabilitato, fallito;
- non deve essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato o della pena;
- non deve essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

estinzione del reato o della pena.

5.3. Sospensione, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

La revoca dall'incarico può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione. A titolo esemplificativo, possono essere considerate condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- il grave inadempimento dell'incarico affidato;
- l'inattività per un periodo continuativo di sei mesi;
- la mancata risposta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali richieste specifiche afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

Inoltre, costituiscono cause di automatica decadenza dall'incarico:

- il venire meno dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità, così come il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza,
- la rinuncia;
- la decorrenza dei termini del mandato, qualora previsti;
- la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Il componente l'Organismo può rinunciare all'incarico in ogni momento mediante preavviso di almeno tre mesi, con comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che includa altresì la descrizione delle specifiche motivazioni.

5.4. Il Budget dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna, per ogni esercizio, un *budget* di spesa all'Organismo di Vigilanza sulla base delle richieste da quest'ultimo formalmente presentate.


Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, liberamente e personalmente, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* allo stesso assegnato, salvo l'obbligo di rendicontazione annuale al Consiglio di Amministrazione, con contestuale richiesta di eventuale ricostituzione dello stesso nel caso di intervenuto utilizzo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

5.5. Poteri

L'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:


- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo – con frequenza e modalità predeterminata dal Piano delle attività – e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, al Consiglio di Amministrazione, agli organi di controllo, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione dei processi sensibili;

- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001 e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano nei diversi processi sensibili;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 garantendo tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Capitolo 4 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001.

5.6. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione in tutti i casi di urgenza. Inoltre, l'OdV redige, con cadenza annuale, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola al Consiglio di Amministrazione. In particolare, la relazione periodica ha ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, comprese le seguenti attività:
 - numero delle riunioni effettuate;
 - raccolta delle dichiarazioni di insussistenza delle cause che possono dare luogo a conflitto di interessi e sintesi degli eventuali aspetti di rilievo emersi;
 - *audit* effettuati e sintesi di eventuali tematiche di rilievo emerse;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- sintesi degli interventi di verifica richiesti ed effettuati.
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le eventuali proposte di revisione e aggiornamento del Modello;
- avanzamento delle iniziative di comunicazione e formazione sul Decreto e sul Modello;
- avanzamento circa la comunicazione e diffusione dei documenti rilevanti per il Decreto ed il Modello;
- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello e delle eventuali azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
- l'informazione sul piano di attività (adozione e stato di avanzamento).

In aggiunta, l'OdV dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'OdV stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del decreto;
- mancata collaborazione da parte delle Funzioni (in particolare, rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti), ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla omissione di comportamenti dovuti in base al Modello;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, l'OdV può essere convocato in qualsiasi momento con congruo preavviso dal Consiglio di Amministrazione e può a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Il corretto ed efficiente espletamento delle funzioni da parte dell'Organismo si basa inoltre sulla disponibilità, da parte dello stesso, di informazioni concernenti i processi a rischio, nonché, in generale, di quelle potenzialmente rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Pertanto, all'interno della Società, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti sono tenuti a comunicare all'Organismo le informazioni e la documentazione prescritta nella Parte speciale del Modello, così come ogni altra notizia o informazione relativa ai processi a rischio che l'Organismo ritenga di acquisire.

Oltre ai predetti flussi informativi, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV, qualora rilevanti rispetto all'osservanza delle norme stabilite dal Decreto, dal Modello o dal Codice Etico, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal d.lgs. n. 231/01;
- infortuni sul luogo di lavoro;
- criticità, anomalie o atipicità riscontrate nell'attuazione del Modello;
- notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari avviati e alle eventuali sanzioni irrogate a fronte di violazione del Modello ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice etico, qualora non si rientri nel campo di applicazione della normativa *whistleblowing* (v. *infra* par. 5.8) ovvero il segnalante decida di non usufruire delle relative tutele.

5.7. *Coordinamento con gli organi di controllo delle altre Società del Gruppo, ivi compresa la Capogruppo*


Spetta a ciascuna società del Gruppo SINLOC, ivi compresa la Capogruppo SINLOC S.p.A., provvedere in forma autonoma alla valutazione dei rischi di reato e all'adozione e all'attuazione di un proprio Modello Organizzativo, sulla base delle esigenze tipiche della singola attività e organizzazione (in questo senso anche l'ultima versione delle Linee Guida di Confindustria e i Principi emanati da CNDCEC e CNF, oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione).

L'Organismo di Vigilanza della Società provvede a istituire scambi comunicativi con gli organismi/organi di controllo (Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale, *etc.*) della Capogruppo al fine del migliore presidio, pur nel rigoroso rispetto dell'autonomia e indipendenza tra Enti e singoli organismi/organi, sulle attività destinate ad incidere sul rischio-reato, con particolare riguardo a quelle potenzialmente idonee a generare un interesse o vantaggio per la Società.

In particolare, tali flussi comunicativi dovranno riguardare la definizione delle attività programmate e compiute, le iniziative assunte, le misure predisposte in concreto e le eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza. Di conseguenza, l'OdV della Società può richiedere, in via esemplificativa, l'inoltro delle seguenti informazioni:

- piani delle attività e delle riunioni degli organi di controllo;
- relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione;
- informative in ordine a eventuali criticità riscontrate nelle attività di vigilanza e nell'attuazione del Modello Organizzativo.

Inoltre, l'OdV della Società valuta l'opportunità di proporre l'organizzazione di riunioni congiunte con eventuale cadenza annuale o semestrale, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai Modelli Organizzativi, come la creazione di un *repository* di raccolta e aggiornamento dei Modelli Organizzativi delle varie società, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (es. analisi delle novità normative, indicazioni giurisprudenziali, *etc.*).

5.8. Segnalazioni “Whistleblowing”

L’art. 6, co. 2 *bis*, d.lgs. n. 231/2001, prescrive che il Modello Organizzativo preveda i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (c.d. disciplina “Whistleblowing”). Tale normativa ha ad oggetto la segnalazione delle violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, nonché di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

La gestione delle segnalazioni *whistleblowing* nell’ambito di CibuSalus è disciplinata in maniera organica e strutturata all’interno della “Procedura in materia di Whistleblowing” cui si rimanda interamente e che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo. Tale procedura prevede la possibilità di utilizzare, tra gli altri, la piattaforma informatica di cui all’indirizzo web <https://sinloc.integrityline.com/> idonea a garantire, mediante strumenti di crittografia, la riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

La Società ha deciso di attribuire la gestione dei canali interni a un Comitato interno autonomo, composto dai responsabili della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, della funzione Human Resources e dal Compliance Analyst di Sinloc S.p.A. (di seguito anche “Comitato”), soggetti formati per la gestione del canale di segnalazione e dotati di comprovati titoli e qualità professionali; la procedura regola altresì le situazioni di eventuale conflitto di interesse.

In ogni caso, il gestore del canale interno è tenuto a informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza qualora le segnalazioni ricevute riguardino violazioni del Modello Organizzativo e/o condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, garantendo sempre la riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione; l’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute e, qualora lo ritenga opportuno, potrà instaurare un confronto con il Comitato interno.

Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l’OdV ne darà immediata comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione.



6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i Destinatari, attuali e futuri.

Il Modello è comunicato attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di *e-mail*, la pubblicazione su intranet aziendale o affissione in bacheca. Per i soggetti terzi quali collaboratori, fornitori e consulenti, sono predisposte, da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite clausole contrattuali che informano sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello e del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali documenti possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Sono inoltre di norma inserite nei contratti/incarichi specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze (es. clausole risolutive, *etc.*).

La Società attua specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i Destinatari.

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria e sono definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare le presenze.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, *etc.*);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, *etc.*);

- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzionale al cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché alla capacità di apprendimento del personale;
- il relatore, nel caso di sessioni formative in aula, deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- i relatori sono esperti in tema di controllo interno e giuristi competenti nella disciplina dettata dal Decreto;
- la corretta fruizione dei contenuti informatici, nel caso di formazione *e-learning*, deve essere verificata tramite appositi sistemi di valutazione (e.g. questionari *on-line*);
- sono previsti meccanismi di controllo capaci di verificare l'apprendimento dei partecipanti;
- i contenuti dei programmi di formazioni sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza della Società.

La formazione può essere classificata in generale o specifica.


In particolare, la formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- del Sistema Disciplinare;
- dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri e compiti dell'OdV;
- del sistema di *reporting* interno riguardante l'OdV.

La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito delle attività sensibili. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti all'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

L'OdV vigila affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

7. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione del Modello costituisce responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, anche le successive modifiche e/o integrazioni del presente Modello sono rimesse all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità e/o l'opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.



CIBUSALUS™
Spin-off

Università degli Studi di Padova



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



SINLOC
Sistema Iniziative Locali


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

CIBUSALUS S.R.L.

- Parte Speciale -

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 luglio 2024


	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

INDICE


PREMESSA	5
<i>Il catalogo dei reati presupposto</i>	6
SEZIONE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
1. <i>Profili normativi</i>	8
2. <i>Reati rilevanti per la Società</i>	9
3. <i>Processi sensibili</i>	21
4.1. <i>Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i>	23
4.2. <i>Misure di prevenzione e controllo specifiche</i>	25
SEZIONE II - REATI SOCIETARI	31
1. <i>Profili normativi</i>	31
2. <i>Reati rilevanti per la Società</i>	31
3. <i>Processi sensibili</i>	39
4. <i>Misure di prevenzione e controllo</i>	41
4.1. <i>Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i>	41
4.2. <i>Misure di prevenzione e controllo specifiche</i>	43
SEZIONE III - REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	45
1. <i>Profili normativi</i>	45
2. <i>Reati rilevanti per la Società</i>	45
3. <i>Processi sensibili</i>	50
4. <i>Misure di prevenzione e controllo</i>	51
4.1. <i>Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i>	51
4.2. <i>Misure di prevenzione e controllo specifiche</i>	52
SEZIONE IV - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO; DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	53
1. <i>Profili normativi</i>	53
2. <i>Reati rilevanti per la Società</i>	53
3. <i>Processi sensibili</i>	60



4. Misure di prevenzione e controllo	61
4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili	61
4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche	62
SEZIONE V – REATI TRIBUTARI.....	65
1. Profili normativi.....	65
2. Reati rilevanti per la Società	65
3. Processi sensibili	69
4. Misure di prevenzione e controllo	70
4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili	70
4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche	72
SEZIONE VI – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	73
1. Profili normativi.....	73
2. Reati rilevanti per la Società	73
3. Processi sensibili	76
4. Misure di prevenzione e controllo	76
4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili	76
4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche	77
SEZIONE VII - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO..	78
1. Profili normativi.....	78
2. Reati rilevanti per la Società	78
3. Processi sensibili	81
4. Misure di prevenzione e controllo	82
4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili	82
4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche	83
SEZIONE VIII - REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	84
1. Profili normativi.....	84
2. Reati rilevanti per la Società	86

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

3. <i>Processi sensibili</i>	88
4. <i>Misure di prevenzione e controllo</i>	88
4.1. <i>Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i>	88
4.2. <i>Misure di prevenzione e controllo specifiche</i>	89
SEZIONE IX – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE; IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE; REATI AMBIENTALI	94
1. <i>Profili normativi</i>	94
2. <i>Reati rilevanti per la Società</i>	94
3. <i>Processi sensibili</i>	99
4. <i>Misure di prevenzione e controllo</i>	99
4.1. <i>Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i>	99
4.2. <i>Misure di prevenzione e controllo specifiche</i>	101

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

PREMESSA

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali che guidano la Società nell'individuazione, definizione e attuazione delle regole organizzative, gestionali e di controllo di processi e attività sensibili, volte a prevenire la commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001.


La presente Parte Speciale è suddivisa in Sezioni per ciascuna categoria di reati-presupposto ritenuta rilevante all'esito dell'attività di *risk-assessment* formalizzata nell'apposita matrice che costituisce un allegato del Modello Organizzativo.

Ciascuna Sezione è articolata nei seguenti paragrafi:

- elencazione dei reati ascrivibili alla categoria oggetto della Sezione speciale ritenuti rilevanti per la Società;
- elencazione dei processi e delle attività che la Società ha individuato come sensibili al rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- previsione di principi generali di prevenzione e controllo;
- previsione di misure di prevenzione e controllo specifiche.

La Società individua principi per la redazione delle procedure di prevenzione e controllo cui i Destinatari del Modello si devono attenere nello svolgimento delle attività sensibili. Tali principi sono:

- **tracciabilità:** deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti informative/ documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo;
- **segregazione di compiti e funzioni:** non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- **attribuzione delle responsabilità:** sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun lavoratore; inoltre, sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi:** i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa;
- **rapporti infragruppo:** i rapporti con la società Capogruppo e le altre Società del Gruppo SINLOC sono disciplinati da uno specifico regolamento nel quale sono definiti compiti e responsabilità nonché sono formalizzate apposite previsioni che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico;
- **assegnazione di obiettivi:** i sistemi di remunerazione premianti assegnati a dipendenti/collaboratori rispondono a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e con le responsabilità affidate;
- **archiviazione/tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi della Società e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica;

- **riservatezza:** l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, è consentito al Responsabile della funzione e al soggetto da questi delegato. È altresì consentito al Sindaco Unico, all'Organismo di Vigilanza, nonché al Consiglio di Amministrazione.

Il catalogo dei reati presupposto

Fase essenziale della redazione del Modello Organizzativo è rappresentata dall'identificazione delle famiglie di reato ricomprese nel catalogo di cui al d.lgs. n. 231/2001 ritenute astrattamente configurabili¹ per l'ente.

ARTICOLI	FAMIGLIA DI REATI	ASTRATTA CONFIGURABILITÀ	
		Si	No
24, 25 e 25 <i>decies</i>	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	✓	
24 <i>bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	✓	
24 <i>ter</i>	Delitti di criminalità organizzata	✓	
25 <i>bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		✓
25 <i>bis</i> .1	Delitti contro l'industria e il commercio	✓	
25 <i>ter</i>	Reati societari	✓	
25 <i>quater</i>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	✓	
25 <i>quater</i> .1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		✓
25 <i>quinqüies</i>	Delitti contro la personalità individuale	✓	
25 <i>sexies</i>	Reati di abuso di mercato		✓
25 <i>septies</i>	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	✓	
25 <i>octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	✓	
25 <i>octies</i> .1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai	✓	

¹ Una famiglia di reato è ritenuta configurabile quando in base agli elementi oggettivi e soggettivi dei reati nella stessa previsti e ai caratteri peculiari della società (linee di *business*, assetto organizzativo, dimensionale e operativo, *etc.*) si ritiene vi sia una concreta possibilità di realizzazione da parte dell'ente delle condotte delittuose nella stessa previste.



ARTICOLI	FAMIGLIA DI REATI	ASTRATTA CONFIGURABILITÀ	
		Si	No
	contanti		
25 <i>novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		✓
25 <i>undecies</i>	Reati ambientali	✓	
25 <i>duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	✓	
25 <i>terdecies</i>	Reati di razzismo e xenofobia		✓
25 <i>quaterdecies</i>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		✓
25 <i>quindiesdecies</i>	Reati tributari	✓	
25 <i>sexiesdecies</i>	Contrabbando		✓
25 <i>septiesdecies</i>	Delitti contro il patrimonio culturale		✓
25 <i>duodevicies</i>	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici		✓

SEZIONE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per la Società, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto gli artt. 24, 25 e 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001.

La presente Sezione è aggiornata alle modifiche da ultimo intervenute per mezzo del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, da l. 9 ottobre 2023, n. 137, che ha inserito i reati di cui agli artt. 353 («Turbata libertà degli incanti») e 353 *bis* c.p. («Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente») all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

Preliminarmente, è da evidenziarsi che, ai fini penalistici, il concetto di **Pubblica Amministrazione** è da intendersi in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

Pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'**attività** – in senso tecnico – **amministrativa**, ma anche di quella **legislativa e giudiziaria**.

Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di **tutte le funzioni pubbliche** dello **Stato** o degli altri **enti pubblici**.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una **funzione pubblica** (Pubblico ufficiale) o un **pubblico servizio** (Incaricato di pubblico servizio).


Per **funzione pubblica** si intendono le attività che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (Amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, Amministrazioni sovranazionali, *Authorities*, Camere di Commercio, Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, *etc.*) e giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, *etc.*).

La funzione pubblica amministrativa è regolata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi ed è caratterizzata da:

- formazione e/o manifestazione della volontà della PA;
- esercizio di potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione; si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che può concretizzarsi, ad esempio, nel potere di coercizione (arresto, perquisizione, *etc.*) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, *etc.*);
- esercizio di potere certificativo, cioè di quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Diversamente, per **pubblico servizio** si intendono:

- attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati **pubblici ufficiali** o **incaricati di pubblico servizio**.

Il **pubblico ufficiale** è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'**incaricato di pubblico servizio** svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di un ente privato può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

2. Reati rilevanti per la Società


Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui agli artt. 24, 25, 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.)

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto erogazioni da parte dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea, non si utilizzino le somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate; scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche.

Le erogazioni considerate devono intendersi quali attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte dei fondi ricevuti sia impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta; inoltre, risultano irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe trovare astratta applicazione nell'ambito della Società qualora, dopo aver ottenuto erogazioni pubbliche vincolate, ad esempio, per corsi di formazione per i dipendenti o per l'adeguamento alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, questi non vengano utilizzati, completamente o parzialmente, per tali finalità e/o utilizzati, completamente o in parte, per scopi diversi.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo di dichiarazioni o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri, senza averne diritto, erogazioni provenienti dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea. A differenza dal reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona con l'indebito ottenimento delle stesse.

L'ipotesi di reato considerata costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis* c.p., che si caratterizza per la presenza di artifici e raggiri e per l'induzione in errore del soggetto che effettua l'atto di disposizione patrimoniale.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà».



Il reato si può configurare nel caso in cui la PA proceda alla individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il *nomen iuris* conferito alla procedura e anche in assenza di formalità. La nozione di gara è da individuarsi in rapporto al concetto di competizione, ovvero al fatto che la PA fa dipendere l'esito dell'aggiudicazione di opere, forniture e servizi dall'esito di contatti avuti con i soggetti interessati, ciascuno dei quali, consapevole della concorrenza ad opera di terzi, avanza la propria offerta, nel tentativo di presentare condizioni più convenienti e di ottenere l'aggiudicazione del contratto.

L'impedimento si verifica quando la gara non può essere effettuata, rimanendo essa deserta, mentre l'allontanamento si concreta con il distogliere gli offerenti dalla stessa ovvero con il farli desistere o con l'impedire che si presentino. Il turbamento, invece, consiste nell'alterazione del normale svolgimento della gara che, comunque, non viene impedita.


Affinché la turbativa possa assumere i caratteri dell'illecito penale è necessario che l'agente adoperi i mezzi tassativamente previsti dall'art. 353 c.p. ossia violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. In particolare, per collusione deve intendersi ogni accordo clandestino diretto a influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il mezzo fraudolento consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idonei a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

I fatti tipizzati dall'art. 353 c.p. non devono necessariamente trovare attuazione durante lo svolgimento della gara, potendosi verificare in qualunque momento dell'*iter* procedimentale che conduce alla stessa e anche fuori di essa. Pertanto, il tentativo ex art. 353 c.p. risulta configurabile anche prima dell'inizio della gara, giacché quest'ultima è assunta solo come termine finalistico della condotta. A tal proposito, si è ritenuto che la gara, nell'art. 353 c.p., costituisca un presupposto oggettivo, tale da escludere la sussistenza del reato, anche nella forma del tentativo, prima della pubblicazione del bando di gara, attraverso cui la PA regola il procedimento e assume un impegno *de contrabendo* con i concorrenti, attivando la fase partecipativa e competitiva. Pertanto, l'assenza di tutela penale della fase preparatoria della gara viene colmata dall'art. 353 bis c.p., chiamato a operare nella fase procedimentale a monte della scelta del contraente, sanzionando ogni turbamento destinato a riflettersi sul contenuto del bando. Gli artt. 353 e 353 bis c.p. coprono dunque spazi cronologici contigui, rispettivamente successivi e precedenti l'avvio della gara. In conclusione, il reato è stato inserito dal legislatore al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

«Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente».

Questa ipotesi di reato sanziona chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., ossia quelli derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione a cose od opere che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Il termine "fornitura" si riferisce sia alle cose che alle opere, e quindi anche ai servizi. Secondo l'orientamento recentemente avallato dalla Suprema Corte, la norma incriminatrice richiede, quanto alla frode, una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nell'attuare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 29374 del 2020).

Indebito conseguimento di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 21. n. 898/1986)

«1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.


2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili».

Questa ipotesi di reato si realizza nei casi in cui – mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa ex art. 640 bis c.p. – taluno consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'illecito penale si configura nel caso in cui le erogazioni ottenute siano di ammontare superiore a euro 5.000,00. Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

La fattispecie potrebbe ad esempio rilevare nell'ipotesi di esecuzione di un servizio volto a far ottenere al cliente un'erogazione a carico di uno dei fondi in questione, tramite esposizione di dati o notizie falsi.

Truffa (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [...].».

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di comportamento fraudolento ("artifici o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tali da indurre in errore un soggetto che, sulla base di tale erronea rappresentazione, effettua un atto di disposizione patrimoniale idoneo ad arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea, ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

La truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'autore e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo.

Il danno deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto coinvolto passivamente, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale.

Si tratta, in questo caso, di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno patrimoniale derivante dall'attività ingannatoria è recato allo Stato, ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».


Il reato in oggetto si configura allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p., riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa ex art. 640 c.p. è costituito dall'oggetto materiale della frode, dove per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione di denaro a fondo perduto o caratterizzata da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.

Dal punto di vista oggettivo è richiesta, anche in questo caso la presenza di artifici o raggiri idonei a indurre in errore il soggetto erogante (ad esempio, comunicazione di dati non veri o predisposizione di documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici).

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».

Il reato di frode informatica mantiene la stessa struttura della truffa ma si differenzia dal fatto che l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona – soggetto passivo – bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima.

Invero, il reato in oggetto non contempla il riferimento agli artifici e raggiri compiuti dall'agente al fine di indurre in errore la vittima. Diversamente, la fattispecie di reato in esame si configura allorché il soggetto agente, mediante l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione dei dati in esso contenuti o a esso pertinenti, ottenga un ingiusto profitto con altrui danno.

Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente si configura esclusivamente nel caso in cui tale danno sia a carico dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Il reato può essere integrato, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

- laddove, ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico o telematico al fine di inserire un importo superiore a quello conseguito legittimamente;
- in caso di alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze (iscrizioni in albi, *etc.*), ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Detta fattispecie di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Nel reato di concussione decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà.

Si tratta di un reato che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio: il privato costretto alla dazione o alla promessa indebita è vittima del reato; un altro privato potrebbe, tuttavia, concorrere nella concussione, mediante un contributo materiale o morale (art. 110 c.p.).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni».

Commette il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria) il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Nella corruzione impropria, oggetto dell'accordo criminoso è l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del funzionario pubblico. Pertanto, la norma persegue il fenomeno della corruzione sistemica in cui il rappresentante pubblico infedele, a fronte del mercimonio, realizza un vero asservimento della funzione.

Scomparso il previgente riferimento alla «retribuzione», la fattispecie riguarda potenzialmente anche i donativi di modico valore (es.: bottiglia di liquore), di solito offerti in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), rimanendo comunque l'onere, per l'accusa, di dimostrare il collegamento causale del regalo col mercimonio della funzione da parte del pubblico ufficiale.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».

Nell'ambito del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria), a differenza della fattispecie di cui all'art. 318 c.p., rileva il rapporto sinallagmatico tra mercimonio e compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nella corruzione propria, oggetto dell'accordo illecito può essere:

- l'omissione di un atto dell'ufficio (es.: la contestazione di illeciti tributari);
- il ritardo di un atto dell'ufficio (es.: la stessa contestazione di illeciti tributari, per far spirare il termine di prescrizione degli stessi);
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, cioè in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o, comunque, al dovere di fedeltà, imparzialità ed onestà del pubblico funzionario (es.: il rilascio di un permesso di costruire in violazione della normativa urbanistica e edilizia).

Per la configurazione del reato non è necessario che l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia compiuto (es.: che la contestazione degli illeciti tributari sia omessa o ritardata).

Della corruzione propria il pubblico ufficiale risponde anche se l'accordo illecito segue l'omissione, il ritardo o il compimento dell'atto (c.d. "corruzione susseguente").

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

«La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi».



La norma dispone che la pena per la corruzione propria sia aumentata quando questa abbia ad oggetto l'acquisizione di particolari benefici. In particolare, nel caso in cui l'atto contrario ai doveri d'ufficio abbia ad oggetto: a) il conferimento di pubblici impieghi: non, dunque, l'instaurazione di rapporti di lavoro privatistici con enti pubblici (questo caso, però, potrebbe rientrare nella stipulazione di contratti con la PA); b) il conferimento di stipendi; c) il conferimento di pensioni; d) la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene; e) il pagamento o il rimborso di tributi.

La norma parla di "conferimento" e questo induce ad escludere dal suo riferimento, da un lato, il semplice aumento di stipendi o di pensioni, dall'altro, il mero trasferimento da un ufficio ad un altro, nell'ambito del medesimo genere di "pubblico impiego". L'aggravante si applicherà, invece, nel caso di passaggio da un tipo di pubblico impiego ad un altro.

Inoltre, è sufficiente che il fatto abbia ad oggetto qualcuno dei benefici descritti: il che comporta che l'aggravamento di pena si applica anche nel caso in cui, nonostante la corruzione (antecedente), l'atto dal quale il beneficio avrebbe dovuto derivare non sia stato compiuto, oppure (si tratti di corruzione antecedente o susseguente) l'atto sia stato compiuto ma il beneficio non ne sia poi effettivamente derivato.

È, comunque necessario, che il compimento dell'atto compravenduto (ove questo non consista direttamente nel conferimento o nella stipulazione del contratto) abbia una obiettiva capacità di produrre l'esito vantaggioso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto, è necessario che l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.


La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».

Tale ipotesi di reato rappresenta una forma anticipata delle fattispecie di corruzione. Si tratta – com'è evidente – di un tentativo unilaterale di corruzione, propria o impropria, giacché il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questo non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

La norma sancisce anche la rilevanza penale della condotta del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro o altra utilità, qualora il privato non vi dia seguito.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

Il reato in questione è posto a tutela dell'imparzialità dell'attività giudiziaria. Ricorre tale reato qualora i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il corrotto non deve necessariamente essere un magistrato (può infatti trattarsi, ad esempio, di un cancelliere) e costituisce atto giudiziario qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (sicché rileva, ad esempio, sia la corruzione di un magistrato per ottenere una sentenza favorevole in un processo civile, sia quella di un testimone affinché renda una deposizione favorevole). Destinatarario del favore o del danno è la parte processuale.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

L'introduzione di tale fattispecie all'interno del sistema penale dalla legge n. 190/12 ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia di reati contro la PA.

Il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. ha infatti subito un restringimento della propria area di operatività poiché le ipotesi di mera induzione sono confluite oggi all'interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319 *quater* c.p.

In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolve in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costringitiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa. Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita, non ne annienta la libertà di autodeterminazione, è integrato il reato di cui all'art. 319 *quater* c.p.

Ulteriore differenza risiede nel fatto che mentre nel delitto di concussione è prevista la non punibilità del privato che effettua la promessa o la dazione illecita (trattandosi di una vittima dell'abuso del pubblico ufficiale), nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità viene invece prevista la punibilità del privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, che da vittima diviene così concorrente necessario del reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

La norma estende la responsabilità per i fatti di corruzione impropria e propria di cui agli artt. 318 e 319 c.p. anche all'incaricato di pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».

L'art. 321 estende al corruttore la punibilità per i fatti di corruzione considerati dalla norma.

Peculato (art. 314, co. 1, c.p.)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. [...]».

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo nella propria disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio danaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, ovvero la distrae. Il soggetto privato, quale *extraneus*, può concorrere *ex art. 110 c.p.* nella realizzazione del reato da parte del soggetto pubblico.

La fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 solamente nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

A differenza della fattispecie generale di cui all'art. 314 c.p., il reato in oggetto considera l'esercizio delle funzioni o del servizio l'occasione all'interno della quale deve concretizzarsi la condotta tipica. Con l'espressione giovarsi dell'errore altrui la norma intende l'approfittamento di una preesistente falsa rappresentazione del terzo, tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può risultare da un comportamento doloso del soggetto. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato).

La fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 solamente nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato d'evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale, o di un danno ingiusto ad altri. Il danno per il terzo può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo. Il legislatore ha recentemente ristretto l'ambito delle possibili violazioni e di abusività della condotta alla violazione di "specifiche regole di condotta" previste da norma di rango primario (legge o atto avente forza di legge), in assenza di margini di discrezionalità in sede applicativa delle regole di condotta violate. L'elemento soggettivo del reato è il dolo intenzionale; pertanto, la realizzazione del fatto di reato costituisce la finalità immediata dell'agente ed esige che la rappresentazione e la volontà dell'evento di danno (altrui) o di vantaggio patrimoniale (proprio o altrui) sia una conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente e costituisca l'obiettivo primario da questi perseguito.

La fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 solamente nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle*

dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

La norma è stata introdotta dall'art. 3, co. 1, l. 29 settembre 2000, n. 300, e comporta che rispetto a talune tipologie di reati contro la PA, il novero dei pubblici agenti si estenda a ricomprendere una serie di soggetti che non rientrano nella sfera della Pubblica Amministrazione italiana, ma che acquisiscono la qualifica di pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali.

Il legislatore ha inteso in tal modo adempiere ad una serie di obblighi di incriminazione assunti dal nostro Paese con la stipula di alcune convenzioni internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)


«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

La fattispecie, riformata e inserita nel catalogo 231 dalla l. n. 3/2019 (c.d. legge “spazzacorrotti”), è figura sussidiaria rispetto a quelle di corruzione e mira a punire condotte prodromiche alla consumazione di tali delitti.

Con la riforma del 2019, il nuovo art. 346 *bis* c.p. sussume al proprio interno anche le condotte prima qualificabili come millantato credito: infatti, non viene punito soltanto lo sfruttamento di relazioni esistenti, ma anche la vanteria di relazioni asserite con uno dei pubblici agenti nazionali o stranieri, comunitari e internazionali citati.

Il reato si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, che può anche prescindere da un valore patrimoniale (ad es., la prestazione sessuale). Viene punito sia l’intermediario, sia il privato che promette o dà il denaro o l’utilità.

Per esempio, il reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società prometta o consegni denaro ad un terzo soggetto come prezzo della sua mediazione illecita per ottenere un trattamento di favore da parte del funzionario incaricato della gestione di una pratica pubblica.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione ad due a sei anni».

La fattispecie è integrata dalla condotta di chi induce la persona chiamata a rispondere dall’Autorità Giudiziaria a non fornire dichiarazioni o a fornire dichiarazioni non corrette.

Si pensi al caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale, al fine di perseguire un interesse o vantaggio della Società, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in giudizio.

Ai sensi dell’art. 10 l. n. 146/2006, la fattispecie rileva anche quale reato di tipo transnazionale (si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).

3. Processi sensibili


Il processo di *risk-assessment* ha portato all’individuazione dei processi della Società (c.d. processi sensibili) nell’ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione sopra elencati:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (gestione offerte e sottoscrizione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica, inclusa l’eventuale predisposizione e trasmissione della documentazione e l’eventuale ricerca e selezione dei *partner* e dei subappaltatori; rapporti con i funzionari dell’ente appaltante



per la gestione della commessa, ovvero per le attività volte a garantire l'esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali per tempi, costi e requisiti tecnici);

- Gestione delle attività di verifica ispettiva e di vigilanza (accessi/sopralluoghi presso la sede aziendale, verbalizzazione delle attività compiute, richieste di documenti, *etc.*) da parte della PA (ad es., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ANAC, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, SPISAL, Direzione Provinciale del Lavoro, CCIAA, ASL, Vigili del Fuoco, Garante Privacy, *etc.*);
 - Richiesta e ottenimento di atti pubblici (autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, iscrizioni, *etc.*) funzionali all'esecuzione delle attività della Società;
 - Richiesta, acquisizione e gestione amministrativa di contributi, sovvenzioni, finanziamenti nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici nazionali ed europei (ad es. finanziamenti per corsi di formazione, *etc.*);
 - Relazioni con referenti della PA nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi e amministrativi (ad es., comunicazione a Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL, comunicazioni e adempimenti per la gestione del personale - retribuzioni e ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali, adempimenti fiscali e tributari, adempimenti in materia di *privacy* e *data protection*, salute e sicurezza sul lavoro, *etc.*);
 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad es. civile, giuslavoristico, penale, fiscale-tributario, amministrativo, *etc.*), ivi compresi i solleciti di pagamento e gli accordi transattivi.
- Amministrazione, Finanza e Controllo:
- Gestione degli adempimenti contabili e amministrativi (tenuta della contabilità generale, emissione fatture, tenuta libri contabili, registrazione fatture, redazione bilancio civilistico, redazione delle situazioni economiche/patrimoniali infrannuali, *etc.*);
 - Gestione degli adempimenti fiscali (calcolo delle imposte, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, monitoraggio normativa fiscale, *etc.*);
 - Conservazione della documentazione (scritture contabili/documentazione obbligatoria/ *etc.*);
 - Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
 - Gestione dei rapporti e delle operazioni infragrupo (con la Capogruppo SINLOC S.p.A. e con le altre società del Gruppo);
 - Gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve;
 - Gestione delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
 - Gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, *etc.*).
- Processo commerciale:
- Relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della Società e l'acquisizione di commesse;
 - Gestione dei rapporti con eventuali partner per l'acquisizione di commesse (es. costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese, *etc.*);
 - Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- Gestione dell'offerta/contratto e delle trattative contrattuali.
- Erogazione dei servizi:
 - Erogazione del servizio di consulenza/ *advisory*.
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari:
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (selezione dei fornitori; gestione delle trattative; emissione dell'ordine di acquisto/sottoscrizione del contratto/incarico; esecuzione della fornitura, *etc.*).
- Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale:
 - Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale;
 - Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. PC, *smartphone*, carte prepagate, autovetture, *etc.*);
 - Gestione delle trasferte.

4. Misure di prevenzione e controllo

4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo.

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, è fatto divieto di:

- comunicare con atti formali o impegni con la Pubblica Amministrazione:
 - in assenza di un'apposita procura/delega da parte della Società;
 - in assenza di una specifica attribuzione nel mansionario/incarico;
- attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi degli articoli 24, 25 e 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001;
- effettuare pagamenti illeciti sia in modo diretto che in modo indiretto (tramite persone che agiscono per conto della Società, sia in Italia che all'estero);
- ricevere pagamenti che non trovino una legittima motivazione sia in modo diretto che in modo indiretto da soggetti pubblici;
- offrire o ricevere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- influenzare impropriamente le decisioni della controparte, nell'ambito di una trattativa d'affari, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altre utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a soggetti ad essi assimilati di istituzioni pubbliche estere o dell'Unione Europea, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche, comunque, riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati, al di fuori dei casi previsti e disciplinati dalle procedure aziendali;
- assumere alle dipendenze della Società o ingaggiare fornitori/professionisti/collaboratori esterni ex rappresentanti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità




europee, in violazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 (“TU pubblico impiego”, con particolare riguardo al divieto di “pantouflage”) e delle altre normative applicabili;

- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (ad es. assunzione, contratto di fornitura, *etc.*) o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a soggetti ad essi assimilati da istituzioni pubbliche estere o dell’Unione Europea, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche, comunque, riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio, o a soggetti ad essi assimilati di istituzioni pubbliche estere o dell’Unione Europea, nonché ad altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati, dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti volutamente inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- utilizzare i fondi acquisiti da Enti pubblici per scopi diversi da quelli a cui sono stati destinati;
- non garantire la massima correttezza e le pari opportunità nella crescita professionale e negli avanzamenti di carriera del personale della Società;
- non improntare la propria condotta alla massima trasparenza e collaborazione nei confronti dell’autorità Giudiziaria;
- fornire alla Pubblica Amministrazione documentazione non veritiera o ad occultare notizie e informazioni rilevanti, e più in generale ad ostacolare, con qualsiasi mezzo, l’attività di controllo della medesima;
- offrire o ricevere omaggi, regali e vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare prestazioni in favore di collaboratori e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- alterare il funzionamento di sistemi telematici pubblici;
- alterare dati contenuti in documenti/comunicazioni elettroniche aventi natura certificativa e/o efficacia probatoria inviata ai soggetti pubblici competenti.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- attenersi, nei rapporti con i pubblici ufficiali, al rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza e trasparenza ed all’osservanza puntuale e scrupolosa delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché dei valori e delle politiche della Società;
- improntare i rapporti con i pubblici ufficiali alla massima collaborazione e disponibilità nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare la veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni gestite attraverso il sistema informatico aziendale;
- effettuare le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contra la Pubblica Amministrazione:

- è data piena attuazione alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui alla Sezione II del presente Modello;
- formale identificazione dei soggetti incaricati della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per adempimenti obbligatori, in relazione alle attività ricomprese nei procedimenti relativi alle aree a rischio, sulla base delle responsabilità organizzative assegnate;
- svolgimento delle attività relative alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere ed in assenza di conflitti d'interesse;
- esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e garanzia del loro puntuale invio alle Autorità competenti;
- segregazione dei ruoli tra chi predisponde la documentazione e chi ne verifica la correttezza, autorizzandone l'invio alla PA;
- regolare verifica della documentazione inviata o fornita alla PA nel corso delle attività da parte dei responsabili al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati;
- approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alle richieste pervenute dalla PA;
- archiviazione e conservazione, a cura del responsabile, di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, ivi inclusa quella trasmessa alla PA eventualmente in via telematica;
- formale identificazione dei soggetti incaricati della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per verifiche ispettive e di controllo, in relazione alle attività ricomprese nei procedimenti relativi alle aree a rischio, sulla base delle responsabilità organizzative assegnate;
- firma di verbali, atti, richieste solo da parte di coloro che sono dotati di idonei poteri formalizzati in apposite procure/deleghe;



- formale rendicontazione degli esiti delle verifiche ispettive (anche attraverso l'inoltro del verbale di ispezione redatto dal funzionario pubblico) al Consiglio di Amministrazione e tracciabilità degli atti e delle fonti documentali oggetto di ispezione;
- in caso di ottenimento di finanziamenti/contributi pubblici, essi devono essere destinati esclusivamente alle finalità per le quali sono state richiesti e concessi;
- le domande di contributi, sovvenzioni o finanziamenti a Ente Pubblico devono essere sottoscritte nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere;
- la documentazione predisposta per l'ottenimento di finanziamenti deve essere verificata in termini di correttezza, veridicità e accuratezza e deve essere sottoscritta nel rispetto del sistema di deleghe e procure in cui sono identificati i soggetti preposti alla richiesta allo Stato o ad altro Ente Pubblico di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, in osservanza del sistema di deleghe e poteri esistente;
- in caso di richiesta allo Stato o ad altro Ente Pubblico di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, i soggetti preposti devono attenersi a principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti alle attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti, nonché fornendo tutte le informazioni richieste e dovute;
- le attività di negoziazione dell'ottenimento del finanziamento ovvero della sovvenzione, qualora siano tenuti da soggetti terzi nominati dalla Società, sono oggetto di verifica periodica da parte della Società così da monitorare che tale fase sia svolta secondo correttezza e probità;
- per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione Europea si predispongono un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa, e della sua effettiva utilizzazione;
- prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispongono le richieste di finanziamento/rendicontazione delle spese, chi ne verifica il contenuto e chi le approva, trasmettendole all'ente erogatore;
- si prevede la verifica della corretta e completa erogazione del finanziamento da parte dell'ente finanziatore;
- si prevede il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche di richiesta in corso e dei progetti in via di realizzazione;
- tutta la documentazione prodotta in fase di richiesta e di gestione delle erogazioni è archiviata a cura del responsabile competente;
- previsione di una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispongono la richiesta d'acquisto, chi seleziona e sottoscrive i relativi contratti e chi ne garantisce la corretta esecuzione;
- solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a rappresentare la Società nel processo di approvvigionamento;
- i processi relativi alle diverse fasi dell'attività di approvvigionamento (es. qualifica del fornitore, RdA, contratto, bolla, fatture, etc.) devono essere adeguatamente documentati;
- formalizzazione di *report* periodici sulle attività di approvvigionamento da indirizzare all'Organismo di Vigilanza;




- qualora l'urgenza della spesa sia tale da impedire il ricorso alle normali procedure, è possibile non formalizzare un ordine di acquisto per spese unitarie di importo inferiore o pari a 1.000,00 euro (IVA compresa) e per tali acquisti è sufficiente documentare la spesa con la sola fattura rilasciata dal fornitore;
- i processi di approvvigionamento e di qualifica dei fornitori sono regolati da apposite procedure, che individuano i soggetti coinvolti nel processo, la sequenza delle attività e i connessi step autorizzativi (dalla manifestazione del fabbisogno al ricevimento e validazione della prestazione);
- in base alla tipologia di fornitura ed agli importi di approvvigionamento, la Società ricorre a diverse tipologie di acquisto come disciplinato dalla legge e dalle procedure in vigore;
- i contratti prevedono clausole risolutive espresse in caso di mancato rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- verifica dell'assenza di conflitti di interesse tra i fornitori e i dipendenti della Società o vicini a soggetti aventi la qualità di Pubblici Ufficiali o di incaricati di Pubblico Servizio, ancor più qualora costoro svolgano una qualunque funzione in un procedimento amministrativo in cui la Società è interessata o in un rapporto contrattuale in cui la Società è parte;
- corrispondere pagamenti ai fornitori in misura congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o conformi alle condizioni commerciali o alla prassi esistenti sul mercato;
- nei contratti sono previste specifiche clausole "anticorruzione" quali ad esempio:
 - la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi familiari a fini corruttivi;
 - il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo a soci, dirigenti, componenti degli Organi sociali o dipendenti della Società o ai loro familiari;
 - clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte del fornitore degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate;
- formale approvazione delle richieste di sponsorizzazione;
- formalizzazione delle sponsorizzazioni in un contratto/accordo che comprenda: (i) l'oggetto della sponsorizzazione; (ii) la descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione; (iii) la durata del contratto; (iv) il corrispettivo; (v) il diritto della Società di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del promotore degli obblighi sottoscritti, o in caso di violazione delle leggi applicabili. Tale contratto è sottoscritto nel rispetto del sistema di procure e deleghe vigente;
- obbligo di dichiarazione del promotore che l'ammontare ricevuto costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto di sponsorizzazione e che le somme percepite non saranno trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli Organi sociali o dipendenti della Società;
- effettuazione delle sponsorizzazioni previa verifica circa l'assenza di potenziali conflitti di interesse nei confronti di tali soggetti;



- formalizzazione di un preventivo di spesa e verifica della coerenza del preventivo dell'iniziativa rispetto a quanto previsto dal budget;
- formale approvazione degli eventuali extra-budget richiesti per un'iniziativa;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei contratti di sponsorizzazione;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione all'attività di marketing, comunicazione commerciale, omaggistica;
- la Società effettua ovvero riceve omaggi unicamente se gli stessi sono caratterizzati da modico valore (per un valore non superiore ai 150 euro) e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi impropri ovvero altrimenti non dovuti;
- la Società adotta un processo valutativo e autorizzativo inerente alle erogazioni di omaggi, le richieste di donazioni e le proposte di sponsorizzazioni, al fine di identificare eventuali profili di criticità;
- la Società informa ciascun lavoratore circa l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale ricezione di regalie ovvero omaggi che non siano quantificabili in beni di modico valore;
- sponsorizzazioni e omaggi sono effettuate secondo un principio di inerenza rispetto all'immagine della Società nonché ai valori espressi nel Codice Etico;
- esistenza di segregazione tra chi effettua il calcolo delle imposte dirette e indirette, e predispone i modelli dichiarativi e di versamento delle imposte; ne verifica la correttezza; inserisce la proposta di pagamento; autorizza il pagamento;
- verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte;
- verifica del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- profilazione delle utenze, all'interno dei sistemi informatici aziendali dedicati alla rilevazione dei fatti contabili connessi alle imposte dirette e indirette;
- esistenza di un'attività di monitoraggio relativa alla corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i Paesi inseriti nelle c.d. black-list;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di determinazione delle imposte e di tenuta nonché aggiornamento dei registri fiscali;
- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società in giudizio e nei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- formalizzazione di apposito mandato con il legale esterno selezionato contenente l'oggetto della causa, il riconoscimento degli onorari, ogni altro elemento utile per l'espletamento dell'incarico;
- i rapporti con i legali esterni sono gestiti dalle funzioni interne, anche con l'eventuale supporto della competente funzione di Capogruppo;



- sono regolarmente monitorati i procedimenti penali in cui la Società è direttamente o indirettamente coinvolta (ovvero sono coinvolti i suoi apicali, dipendenti, lavoratori distaccati dalla Capogruppo, collaboratori e/o portatori di interesse);
- sono definiti specifici flussi di reporting in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza;
- l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale;
- l'esito dei colloqui di selezione deve essere formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono sottoscritte da soggetti nel rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato;
- le lettere di assunzione con i dipendenti contengono apposite clausole:
 - prevedono una apposita dichiarazione con la quale gli stessi affermano di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto nonché del Codice Etico e del Modello e si impegnano a rispettarli;
 - regolano le conseguenze della violazione degli obblighi di cui al punto precedente;
- il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa;
- in occasione della presentazione delle note spese, verranno rimborsate spese ragionevoli, effettive e autorizzate, secondo le norme previste dalle apposite procedure;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti della Società;
- divieto dell'utilizzo di conti correnti cifrati intestati alla Società;
- profilazione delle utenze, che consente l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di apertura, chiusura o modifica di un conto corrente;
- profilazione delle utenze per l'accesso al sistema di gestione degli incassi e pagamenti;
- predisposizione di pagamenti nei confronti dei soli soggetti presenti in anagrafica;
- esecuzione di verifiche circa la corrispondenza degli importi da pagare rispetto a quanto dettagliato nelle Richieste/Ordini di Acquisto;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni/lettere di pagamento;
- verifica che il beneficiario del pagamento e il relativo codice presente nelle richieste di pagamento siano coerenti con quanto riportato in fattura;
- formale definizione delle tipologie di spese che possono essere sostenute tramite cassa, del relativo ammontare massimo e dei soggetti abilitati ad autorizzare le spese;
- verifica della corrispondenza tra le spese autorizzate ed i relativi giustificativi di spesa;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- divieto di effettuare pagamenti in contanti se non espressamente autorizzati e per importi di modesta entità;
- divieto di effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati;
- monitoraggio delle condizioni previste contrattualmente per la gestione di incassi;
- monitoraggio degli incassi accreditati dagli istituti bancari;
- monitoraggio dei crediti scaduti/in scadenza;
- esecuzione di verifiche circa:
 - la coerenza dei dati presenti nella fattura e l'incasso;
 - gli accantonamenti/utilizzi del fondo svalutazione crediti;
- riconciliazione contabile periodica dei saldi banca;
- è garantita la tracciabilità del processo di erogazione dei servizi, ivi inclusa l'identificazione dei soggetti beneficiari, nonché la rendicontazione finale dell'attività, acquisendo documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa;
- donazioni e omaggi sono effettuate con un principio di inerenza rispetto all'immagine della Società nonché ai valori espressi nel Codice Etico;
- erogazione di donazioni e liberalità sono effettuate nel rispetto di un budget approvato;
- è garantita la tracciabilità del processo di erogazione, ivi inclusa l'identificazione dei soggetti beneficiari, nonché la rendicontazione finale dell'attività, acquisendo documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa;
- definizione di specifici criteri di selezione della controparte destinataria della liberalità, implementato verifiche circa l'affidabilità e la onorabilità della stessa;
- le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni no-profit oppure da organizzazioni impegnate nella creazione di valore culturale o sociale;
- la Società stipula, nel rispetto di Regolamento di Gruppo, specifici contratti di service per le attività esternalizzate ad altre Società del Gruppo SINLOC;
- i contratti di service contengono apposite clausole atte a garantire l'osservanza del Decreto, del Modello e del Codice etico.



SEZIONE II - REATI SOCIETARI

1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per la Società, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001.

2. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

La fattispecie punisce, fuori dai casi di false comunicazioni sociali delle società quotate, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Per "relazioni" si intende qualsiasi rapporto in forma scritta o orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un'attività svolta. Costituisce invece "comunicazione sociale" qualsiasi comunicazione che non rientra nelle categorie delle relazioni e i bilanci, purché relativa alla costituzione o alle condizioni economiche della società. Si tratta di comunicazioni dirette a chiunque (soci e pubblico) purché fatte da organi sociali, mentre sono invece estranee alla fattispecie le comunicazioni interorganiche.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali anche se oggetto di valutazioni, nonché l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22474/2016, si è consolidato l'orientamento a mente del quale il reato sussiste laddove si sia verificato in concreto che le valutazioni espresse sono difformi dal vero legale e che l'autore di tali valutazioni non abbia rispettato i criteri legali «consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa». Non è pertanto rilevante penalmente la posta valutativa di bilancio che si discosta dai canoni fissati dal codice civile o dai principi contabili, purché se ne faccia menzione nella nota integrativa al bilancio e nella relazione sulla gestione e se ne illustrino le ragioni che hanno portato a disattendere i principi legali.

Residua indubbiamente, anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite, un'area più problematica di valutazioni per le quali non esistono criteri normativamente predeterminati e principi consolidati riconosciuti nella prassi. Ci si riferisce a tutte le valutazioni prospettiche sull'andamento della gestione societaria o sull'impatto di un'operazione: si pensi alle valutazioni espresse dagli amministratori in prossimità di un aumento di capitale, di un'operazione di risanamento ovvero di ristrutturazione aziendale. In tali ipotesi, sarà necessario verificare, innanzitutto, se i documenti sottostanti le operazioni – da redigersi questi sì secondo criteri legali – siano rispondenti al vero legale e, in un secondo tempo, se le valutazioni formulate siano rispetto ad essi coerenti².

La fattispecie ricorre anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore – nei soci o nel pubblico – in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto.

Si tratta di un'ipotesi delittuosa per integrare la quale non è necessario un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tale fattispecie potrebbe rilevare, per esempio, laddove gli amministratori, nel bilancio, indicando costi fittizi supportati da false fatture, creino delle "riserve occulte", di cui appropriarsi o da utilizzare per scopi illeciti.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.


Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Rispondono del delitto di impedito controllo gli amministratori che impediscono o anche solo ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi sociali, mediante occultazione di documenti (es.: scritture contabili) od altri artifici idonei, qualora siffatta condotta abbia cagionato un danno (patrimoniale o non patrimoniale) ai soci. In mancanza del danno, il fatto costituisce un semplice illecito

² E, nel caso di riscontrata divergenza, non si può comunque prescindere dal successivo accertamento della concreta idoneità della condotta a fronte della già avvenuta divulgazione dei documenti societari a cui tale valutazione si riferisce. È evidente, infatti, che in tale ipotesi i destinatari della valutazione sono stati messi in condizione di rendersi conto della discrasia esistente tra il giudizio e il documento sottostante.

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

amministrativo, che non comporta la responsabilità dell'ente. È comunque richiesta la querela da parte della persona offesa.

Sussiste il reato in questione, per esempio, nell'ipotesi in cui, di fronte alla puntuale richiesta del Sindaco Unico, di un documento della Società, nell'esercizio dei suoi poteri-doveri di controllo, il Presidente opponga falsamente che il predetto documento è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

La fattispecie sanziona gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La norma si riferisce esclusivamente ai conferimenti che per natura integrano il capitale sociale, in sede di costituzione o di aumento, con esclusione, quindi, dei conferimenti al patrimonio.

Il reato si realizza sia allorché difetti la deliberazione assembleare di riferimento, con equiparazione dei casi di nullità o di inesistenza giuridica della medesima, sia allorché, in presenza di una delibera assembleare, questa si allontani dai prescritti canoni contenutistici e così risulti negativamente segnata da irregolarità *contra legem*, con connessa annullabilità. Il delitto non è comunque integrato dalle restituzioni o dalle liberazioni dall'obbligo di conferimenti che vengano effettuate dietro corrispettivo, mancando, rispettivamente, la possibilità di offesa all'interesse protetto ovvero la stessa tipicità del fatto.

La condotta non deve essere necessariamente diretta verso tutti i soci, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie la direzione verso alcuni o anche verso un solo socio beneficiario, che possieda però tale qualità al momento in cui la condotta viene posta in essere³.

Fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione può avvenire in qualsiasi forma, diretta od indiretta, palese o simulata, integrale o parziale⁴. Per realizzarsi detta condotta, i conferimenti dovranno essere in tutto od in parte ancora inadempiti; sembra dunque rientrare nella definizione ogni comportamento diretto a svincolare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, a prescindere dalla forma, che potrà spaziare dalla dichiarazione unilaterale di volontà di rinuncia al rapporto negoziale.

La modalità comportamentale della liberazione è concretizzabile esclusivamente nella forma attiva, considerata l'impossibilità di estendere il paradigma punitivo anche alla volontaria inerzia dei soggetti qualificati nel richiedere al socio l'adempimento, non reperendosi, a tutt'oggi, nella sistematica civilistica di riferimento, un tale obbligo d'azione.

Sussiste il reato in questione, per esempio, nell'ipotesi in cui, gli amministratori restituiscano conferimenti ai soci attraverso il pagamento di onorari professionali per prestazioni inesistenti.

³ Non verrà quindi in rilievo lo scioglimento dell'ex socio dall'obbligo solidale con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti sulle azioni o sulle quote alienate, così come non potrà assumere rilievo l'eventuale trasferimento di beni sociali ad estranei.

⁴ Normalmente, la restituzione sarà, però, simulata e così compiuta con mezzi sofisticati e fantasiosi, attraverso una molteplicità di espedienti e schemi negoziali. Anche la liberazione, pur nel silenzio normativo, potrà avvenire in forma simulata, essendo ad esempio con certezza penalmente rilevante la compensazione del debito di conferimento con un inesistente credito del socio verso la società.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Il termine “ripartizione” viene inteso come effettivo pagamento del corrispettivo, quale concreta fuoriuscita dei mezzi di pagamento. Nell'economia della fattispecie, per “utile” sembra corretto intendere il risultato economico positivo dell'attività appunto prefissata come oggetto sociale, nell'accezione di utile di bilancio, enucleabile, secondo una formula a contenuto contabile, in un qualsiasi incremento comunque conseguito dal patrimonio sociale netto, seppur non immediatamente e direttamente riferibile all'esercizio dell'attività economica, comprensivo quindi anche degli utili accantonati e delle perdite accumulate in esercizi anteriori, con relativo peso positivo e negativo, quale risultato riferito all'intera gestione fino al momento operata e in un contesto di qualificazione di carattere economico: vanno quindi ricompresi nella fattispecie tutti gli incrementi patrimoniali della società, a nulla rilevando la provenienza degli stessi⁵.

Non sembrano sorgere particolari problemi sulla nozione di “acconti sugli utili”, che rimane desumibile nei suoi contenuti sostanziali dalla disciplina civilistica dettata dall'art. 2433 *bis* c.c.⁶

Il valore degli utili non effettivamente conseguiti è equiparato dalla dottrina a quello degli utili che la precedente fattispecie chiamava fittizi: e cioè quelli non realmente acquisiti o per effetto della gestione sociale o per altro titolo, così ragionevolmente ritenendosi al contrario che l'utile sia effettivamente conseguito allorquando la società abbia definitivamente acquistato l'incremento patrimoniale, non dipendendo l'effettività di cui è causa dalla sua liquidità. Il problema delicato continua a radicarsi nell'accertamento in concreto della non effettività del conseguimento, in un contesto di individuazione dei modi e dei mezzi di qualificazione che se richiamano un'attività almeno in parte simulatoria, non implicano necessariamente un'attività artificiosa; laddove il parametro di riferimento rimarrà il bilancio⁷. Sotto la nuova disciplina non dovrebbero integrare il fatto di reato le ripartizioni di utili tratte dalle riserve facoltative a norma di statuto o per deliberazione assembleare né dalle riserve occulte.

Diverso è il concetto di “utili o acconti destinati per legge a riserva”. Al riguardo, in prima istanza occorre ricordare come si tratti di utili od acconti effettivamente conseguiti, che in quanto tali fanno definitivamente parte del patrimonio della società, attenendo la non distribuibilità ad un momento diverso da quello della acquisizione.

⁵ A condizione però della relativa liceità, con la quantizzazione costituita quindi sia dai positivi risultati della gestione e economica, sia dagli altri proventi, quali ad esempio il sovrapprezzo sulla vendita delle azioni, le eredità, i legati, le donazioni.

⁶ L'operazione di distribuzione – lecita soltanto in società per legge sottoposte a certificazione del bilancio – deve essere contemplata dallo statuto e deliberata dagli amministratori solo dopo l'avvenuta certificazione ed approvazione del bilancio del precedente esercizio e non è consentita se il bilancio abbia rivelato perdite di esercizio. Il limite della somma complessiva destinata al riparto di acconti non può superare la minor somma tra gli utili conseguiti alla chiusura dell'esercizio precedente, previa deduzione delle quote destinate per legge alla riserva legale e per statuto a quella statutaria, ed il complesso delle riserve disponibili in quel momento. La deliberazione relativa al riparto deve essere preceduta da un prospetto contabile (da depositarsi nella sede della società per la presa visione da parte dei soci, sino alla approvazione del bilancio di esercizio), accompagnato da una relazione esplicativa diretta a documentare l'esistenza delle condizioni per procedere alla distribuzione, da ritenersi vietata allorquando la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società non lo consenta.

⁷ Rilevando il riscontro non già ai risultati del singolo esercizio annuale, bensì al bilancio dell'intera gestione sociale, cosicché alla distribuzione del dividendo annuale potrà ad esempio concorrere anche l'utile accantonato in precedenti esercizi.

Divengono in questo contesto centrali le enucleazioni delle fonti dei divieti di distribuzione, con limitazione alla ricerca delle fonti normative; ed è di immediata evidenza il legame con la disciplina civilistica, alla quale si rinvia per completezza.

In relazione del terzo oggetto materiale, le “riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite”, in generale queste consistono in accantonamenti di quote all’attivo ulteriori rispetto al capitale, le quali attraverso una indicazione contabile con inserimento in bilancio di corrispondenti poste ideali del passivo, ai sensi dell’art. 2424, vengono sottratte alla distribuzione al fine di evitare che il capitale stesso subisca l’immediato impatto delle eventuali congiunture sfavorevoli e di dotare la società di maggiori mezzi finanziari.

Malgrado si tratti di una contravvenzione, che è di regola punibile anche per colpa, la fattispecie in esame, per struttura, parrebbe richiedere il dolo dell’autore.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Per integrare la fattispecie non basta la mera inosservanza delle relative disposizioni civilistiche, ma occorre l’effettiva determinazione causalmente collegata di un evento negativo, lesivo della sfera patrimoniale tutelata, incidente sull’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si può rilevare come, nonostante la disciplina degli acquisti di azioni o quote proprie appaia fondamentalmente dettata con riferimento all’ipotesi della compravendita, essa debba venire estesa a tutte le altre figure contrattuali, come ad esempio la permuta od il riporto, che abbiano come effetto l’acquisto nei termini di cui al dato normativo. Il termine viene così assunto in una accezione ampia, costituendo appunto acquisto qualsiasi negozio che valga a trasferire alla società la proprietà di azioni o quote dalla stessa emesse.

La sottoscrizione di azioni o quote individua l’altra forma di condotta punibile: coerentemente con la struttura di reato di evento della fattispecie, vale qui a caratterizzare l’effettivo versamento dei relativi decimi, e non della semplice sottoscrizione, che potrà integrare la figura del tentativo.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

La norma sanziona a querela della persona offesa gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

L'evento naturalistico del danno ai creditori rappresenta il *discrimen* tra l'operatività dell'art. 2626 c.c. e l'operatività della più gravemente sanzionata fattispecie di cui all'art. 2629 c.c. Troverà dunque applicazione l'art. 2626 non solo quando gli amministratori abbiano agito di propria iniziativa, senza alcuna previa deliberazione dell'assemblea, ma anche quando la restituzione dei conferimenti o la liberazione dall'obbligo di eseguirli siano avvenuti sulla base di una deliberazione assembleare di riduzione del capitale affetta da invalidità, ma senza cagionare danno ad alcuno dei creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

La norma sanziona gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La norma intende colpire determinate operazioni che incidono, inquinandolo, sul processo "genetico" del nucleo patrimoniale protetto, nei due momenti della costituzione della società e dell'aumento del capitale sociale.


La formula normativa risulta dunque caratterizzata dall'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, in linea con la ridefinizione contenutistica delle norme civili relative nello specifico alle azioni, alle quote, ai conferimenti, sia in punto emissione, sia in punto attribuzione, sia in punto contenuti, sia, ancora, in punto valore.

Tramite la seconda ipotesi di condotta, descritta come sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il legislatore ha inteso subordinare alla costituzione o all'incremento del capitale un reale apporto esterno di ricchezza, evitando così che una medesima somma di denaro possa consentire la costituzione di due società aventi entrambe un capitale corrispondente a quella somma ovvero possa essere utilizzata da parte di due società per effettuare ciascuna un corrispondente aumento del proprio capitale, con possibilità di lievitazione all'infinito, tutto risolvendosi sempre in un fittizio giro di denaro.

La terza ipotesi concerne la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione da cui derivi l'evento negativo di fattispecie.

Il legislatore ha ritenuto punibile non soltanto la totale fittizia formazione o il totale fittizio aumento del capitale, ma pure la fittizia parziale formazione od il fittizio parziale aumento dello stesso.

Circa l'oggetto materiale della condotta, si può osservare come con la locuzione conferimenti si individuino generalmente gli apporti dei soci conferenti alla costituzione dei mezzi per lo svolgimento dell'attività sociale, con

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

indicazione normativa delle eventuali esclusioni in punto conferibilità di peculiari beni in particolari tipologie societarie.

Per conferimenti di beni in natura si intendono quelli concernenti beni diversi dal denaro o dai crediti, ivi compresi i beni immateriali, la problematicità della cui stima non può certo costituire la ragione logica e giuridica per la loro estromissione dall'economia della fattispecie, prestandosi al contrario proprio detti beni all'attività di rilevante sopravvalutazione e così obbligatoriamente da prendere in considerazione, in un quadro di logica punitiva.

Per ciò che concerne l'oggetto materiale patrimonio della società nel caso di trasformazione, la dottrina continua a fissarne la limitazione al patrimonio netto della società che si trasforma, onde il delitto potrà commettersi sia sovrastimando le componenti attive, sia ipoervalutando le componenti passive.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

La norma sanziona a querela della persona offesa i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

La norma sanziona la condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La condotta è descritta (e circoscritta) mediante il riferimento ad una specifica modalità attuativa consistente, appunto, nell'impiego di atti simulati o fraudolenti, «cioè tali da far apparire una realtà diversa o da trarre in inganno con pregiudizio altrui» (es.: socio, che si avvalga di azioni o quote non collocate; amministratore che simuli la vendita delle proprie azioni, per aggirare il divieto di voto).

Si ritiene che gli atti simulati siano quelli riconducibili, *lato sensu*, al meccanismo delineato dall'art. 1414 c.c., che evidentemente acquistano penale rilevanza non in quanto tali ma in quanto abbiano determinato una maggioranza non genuina; e ciò a prescindere dalle azioni civilmente esperibili per far valere la simulazione.

Nella nozione di atti fraudolenti, invece, si tende a farvi riconfluire sia le altre condotte prima espressamente tipizzate, e cioè l'avvalersi di quote non collocate e il fare esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, sia le rimanenti condotte prima qualificabili come "altri mezzi illeciti".

Ad esempio, commette il reato in questione l'amministratore che impedisce l'esercizio del diritto di voto al creditore pignoratizio che ne abbia diritto, omettendo le dovute comunicazioni finalizzate a consentirgli la partecipazione all'assemblea di approvazione del bilancio.

Tale comportamento dev'essere tenuto allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, anche non patrimoniale (es.: dall'amministratore, per evitare un'azione di responsabilità).

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3 bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative».


Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, i soggetti indicati dalla norma esponano, in occasione di comunicazioni a tali autorità dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'ente, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto terzi.

Il reato si perfeziona, altresì, mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva (per es., omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità) che in concreto determini un consapevole ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle autorità di vigilanza.

Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste [...]».

La norma punisce il soggetto che, anche per interposta persona e salvo che il fatto costituisca più grave reato, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci i liquidatori, di società o enti privati, nonché a soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, affinché essi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Integra la fattispecie in esame, per esempio, la condotta del soggetto delegato alla gestione degli acquisti che, al fine di “spuntare” un prezzo più basso nella fornitura di beni o servizi, corrompe il direttore vendite della società controparte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, co. 1, c.c.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo[...].».

La norma punisce il soggetto che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci i liquidatori, di società o enti privati, nonché a soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Società (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati societari sopra elencati:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (gestione offerte e sottoscrizione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica, inclusa l'eventuale predisposizione e trasmissione della documentazione e l'eventuale ricerca e selezione dei *partner* e dei subappaltatori; rapporti con i funzionari dell'ente appaltante per la gestione della commessa, ovvero per le attività volte a garantire l'esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali per tempi, costi e requisiti tecnici);
 - Gestione delle attività di verifica ispettiva e di vigilanza (accessi/sopralluoghi presso la sede aziendale, verbalizzazione delle attività compiute, richieste di documenti, *etc.*) da parte della PA (ad es., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ANAC, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, SPISAL, Direzione Provinciale del Lavoro, CCIAA, ASL, Vigili del Fuoco, Garante Privacy, *etc.*);



- Richiesta e ottenimento di atti pubblici (autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, iscrizioni, *etc.*) funzionali all'esecuzione delle attività della Società;
- Richiesta, acquisizione e gestione amministrativa di contributi, sovvenzioni, finanziamenti nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici nazionali ed europei (ad es. finanziamenti per corsi di formazione, *etc.*);
- Relazioni con referenti della PA nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi e amministrativi (ad es., comunicazione a Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL, comunicazioni e adempimenti per la gestione del personale - retribuzioni e ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali, adempimenti fiscali e tributari, adempimenti in materia di *privacy* e *data protection*, salute e sicurezza sul lavoro, *etc.*);
- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad es. civile, giuslavoristico, penale, fiscale-tributario, amministrativo, *etc.*), ivi compresi i solleciti di pagamento e gli accordi transattivi.
- Amministrazione, Finanza e Controllo:
 - Gestione degli adempimenti contabili e amministrativi (tenuta della contabilità generale, emissione fatture, tenuta libri contabili, registrazione fatture, redazione bilancio civilistico, redazione delle situazioni economiche/patrimoniali infrannuali, *etc.*);
 - Gestione degli adempimenti fiscali (calcolo delle imposte, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, monitoraggio normativa fiscale, *etc.*);
 - Conservazione della documentazione (scritture contabili/documentazione obbligatoria/ *etc.*);
 - Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
 - Gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo (con la Capogruppo SINLOC S.p.A. e con le altre società del Gruppo);
 - Gestione rapporti/attività con/di organi sociali;
 - Gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve;
 - Gestione delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
 - Gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, *etc.*).
- Processo Commerciale:
 - Relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della Società e l'acquisizione di commesse;
 - Gestione dei rapporti con eventuali partner per l'acquisizione di commesse (es. costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese, *etc.*);
 - Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza;
 - Gestione dell'offerta contratto e delle trattative contrattuali.
- Erogazione dei servizi:
 - Erogazione del servizio di consulenza/advisory.
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari:

- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (selezione dei fornitori; gestione delle trattative; emissione dell'ordine di acquisto/sottoscrizione del contratto/incarico; esecuzione della fornitura, *etc.*).
- Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale:
 - Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale;
 - Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. PC, smartphone, carte prepagate, autovetture, *etc.*);
 - Gestione delle trasferte.

4. Misure di prevenzione e controllo

4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento:


- rispettare la legge e le direttive aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da garantire una rappresentazione chiara e fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- sottoscrivere, da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali, la dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge e dalle norme interne;
- adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle istituzioni in genere;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i terzi;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti.

In aggiunta a quanto più sopra esposto, è fatto divieto, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, di

- esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta *in primis* una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;



- gestire denaro, o altri beni appartenenti alla Società, senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (ad es. espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche e non, previste dalle leggi e dalla normativa applicabile, nei confronti di enti pubblici e Autorità di Vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di un Amministratore, Direttore Generale, Sindaco, liquidatore o soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi, di società terze, al fine di ottenere un vantaggio per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di un Amministratore, Direttore Generale, Sindaco, liquidatore o soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi, di società terze, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da un Amministratore, Direttore Generale, Sindaco, liquidatore o da soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi, di società terze, al fine di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società;
- ostacolare in qualunque modo le autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni (esponendo fatti falsi ovvero omettendo le informazioni dovute nelle comunicazioni indirizzate alle già menzionate autorità, omettendo di effettuare le comunicazioni dovute, e in genere tenendo comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta);
- offrire, promettere o dare elargizioni in denaro o altra utilità ad alcuno, nonché richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro o altra utilità da alcuno;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, *etc.*) in favore di soggetti privati terzi che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale e devono essere documentati in modo adeguato;
- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle procedure;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale.

4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari:

- è anzitutto data piena attuazione alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo 4.2. nella Sezione I del presente Modello;
- sono effettuate verifiche di quadratura sui saldi delle principali voci contabili della Società;
- sono definite regole interne inerenti alla gestione della contabilità, la rilevazione delle scritture contabili e l'elaborazione delle stesse per la stesura del bilancio, garantendo la segregazione dei ruoli all'interno del processo oltre che la tracciabilità dei flussi informativi preposti allo stesso, con il supporto delle funzioni di Capogruppo;
- è effettuato il monitoraggio dei mutamenti normativi inerenti alla predisposizione e il deposito del bilancio civilistico, anche con il supporto di società esterne specializzate, incluse eventuali modifiche alle scadenze inerenti agli adempimenti sopracitati;
- formale definizione dei flussi informativi dalle aree responsabili di fornire le informazioni propedeutiche alla predisposizione del bilancio;
- profilazione delle utenze per l'accesso al sistema informativo dedicato alla gestione della contabilità;
- è garantita la congruità, correttezza e trasparenza delle informazioni richieste, raccolte, elaborate nonché trasmesse al Sindaco unico;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Sindaco Unico, sono documentate e conservate;
- tutti i documenti inerenti operazioni all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Sindaco Unico debba esprimere parere, sono messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- la documentazione rilevante, quali ordini del giorno, convocazioni, delibere, verbali, devono essere messi agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo ed elettronico);
- la Società ha formalmente definito i soggetti preposti alle attività di raccolta ed elaborazione dei dati contabili rilevanti a fini fiscali, garantendo adeguata segregazione dei ruoli tra i soggetti che raccolgono il dato e coloro che elaborano il dato da iscrivere in contabilità;

- l'eventuale conferimento dell'incarico a una Società di Revisione deve avvenire sulla base di regole formalizzate in conformità a quanto previsto dalla legge e dalle norme regolamentari della Società, e nel rispetto delle regole generali adottate dalla Società nei rapporti con i consulenti e collaboratori;
- la Società disciplina le attività di gestione dei rapporti con il Sindaco Unico e l'eventuale Società di revisione incaricata, con particolare riferimento a: i) modalità per la scelta e per il conferimento dell'incarico; ii) la gestione e lo svolgimento degli incontri periodici con la Società di Revisione e con il Sindaco Unico; iii) trasmissione al Sindaco Unico e alla Società di revisione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- i rapporti con le Società del Gruppo SINLOC sono formalizzati in apposito regolamento e ogni operazione con le stesse è adeguatamente formalizzata;
- le comunicazioni aventi carattere di informativa finanziaria (es. bilancio d'esercizio, comunicati, *etc.*) devono essere redatte in base a specifiche procedure interne che determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili. Altresì prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- è attribuita una specifica delega avente ad oggetto la tenuta dei rapporti con la Società di Revisione eventualmente incaricata, nonché la procedura da seguire per trasmettere e comunicare i dati al revisore incaricato di svolgere l'attività di verifica. Il soggetto delegato è tenuto alla redazione di un'apposita informativa per i competenti organi societari, nel caso in cui abbiano a riscontrare eventuali falsità, errori od omissioni, nelle relazioni redatte dai revisori nell'espletamento della loro attività.

SEZIONE III - REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per la Società, della categoria di reati-presupposto contemplati nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001.

2. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati.

Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

L'art. 491 *bis* c.p. è stato introdotto dalla l. n. 547/1993 allo scopo di estendere la tutela della fede pubblica ai falsi che hanno ad oggetto documenti informatici, i quali presentano caratteristiche del tutto particolari e difficilmente riconducibili alle fattispecie in materia di falso, concepite con riferimento a documenti esclusivamente cartacei.

La scelta del legislatore è stata di equiparare il documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, con il duplice obiettivo di non mutare la struttura delle fattispecie in funzione della sola diversità dell'oggetto materiale e di sottoporre a identico trattamento sanzionatorio fatti criminosi che non si differenziano sul piano dell'oggettività giuridica o della natura dell'interesse violato. L'equiparazione prevista all'art. 491 *bis* rileva ai soli fini della applicabilità delle norme in tema di reati di falso di cui al Codice penale (artt. 476 ss.).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico (ossia un computer o un sistema di computer, ma anche un telefono o un sistema di telefonia mobile o fissa) protetto da misure di sicurezza, o vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che la condotta sia commessa a fini di lucro o di danneggiamento del sistema, ancorché si tratti dell'ipotesi più frequente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra cui: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; qualora si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma».

Il reato si configura qualora un soggetto abusivamente – nell'ottica di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero per danneggiare qualcuno – realizza una delle determinate condotte tipizzate dalla norma al fine di accedere ad un sistema informatico o telematico protetto.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema».



Il reato si configura nel caso in cui il soggetto agente intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o impedisca o interrompa le stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, anche la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di *software* (c.d. *spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "*denial of service*") può consistere in un rallentamento delle comunicazioni e realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma pure, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni».

La condotta punita consiste nella detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature (o altri mezzi) atti all'intercettazione fraudolenta di comunicazioni di Sistemi informatici o telematici, o nell'impedimento di esse, ovvero nella pubblicizzazione di esse.

Il reato è perseguibile a querela dell'offeso, salvo la ricorrenza delle circostanze aggravanti.

Estorsione aggravata dall'uso di strumenti informatici (art. 629, co. 3, c.p.)

«Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo

628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità».

La norma incriminatrice siccome in precedenza era del tutto inadeguata rispetto al forte disvalore patrimoniale del delitto in esame, tutela l'interesse del soggetto a poter operare in termini patrimonialmente rilevanti indipendentemente da altrui interferenze incidenti sulla formazione della sua volontà, la quale sarà viziata dal timore indotto dalla violenza o dalla minaccia posti in essere dall'agente. Il reato di estorsione è caratterizzato, quanto all'elemento psicologico, dalla consapevolezza di usare la violenza, fisica o morale, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto che si sa ingiusto, con necessaria estensione del dolo alla ingiustizia del profitto. La violenza non deve essere tale da porre il destinatario nell'impossibilità di porre in essere quella condotta riferibile al proprio autore richiesta dal legislatore; essa deve invece lasciare al proprio destinatario uno spazio di libertà, si dà mantenere pur sempre e solo un significato strumentale rispetto a un obiettivo ulteriore, quello di indurlo a realizzare, scegliendo il male minore, la condotta pretesa dall'agente. La minaccia consiste nella prospettazione al soggetto passivo del futuro verificarsi di un male ingiusto dipendente – o presentato come dipendente – dal fatto o comunque dalla volontà dell'agente. Pacificamente si ritiene che la minaccia non occorre sia rivolta in termini espliciti ma è sufficiente il comportamento tacito significativamente allusivo.

La nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici, in cui la costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, è realizzata con la commissione o la minaccia di commettere una delle condotte previste agli artt. 615 *ter* («Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico»), 617 *quater* («Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche»), 617 *sexies* («Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche»), 635 *bis* («Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici»), 635 *quater* («Danneggiamento di sistemi informatici o telematici») e 635 *quinqüies* («Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità»). Tale ultima previsione è di notevole rilevanza poiché la responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 è contemplata esclusivamente per la fattispecie di estorsione mediante reati informatici.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)


«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui, tra i quali, secondo un'interpretazione rigorosa, potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema; il reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

una delle circostanze aggravanti previste.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)».*

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, mentre il danneggiamento costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema; il reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».*

Tale fattispecie di reato può essere integrata mediante una condotta tipica di cui al precedente art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni e programmi (es. virus, *malware*) per distruggere anche parzialmente, danneggiare o rendere inservibili, ovvero ostacolare il regolare funzionamento di sistemi informatici o telematici quali elaboratori elettronici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater*.1 c.p.)

«*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.*

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma».

Tale fattispecie di reato comune e perseguibile d'ufficio, sanziona condotte propedeutiche alla commissione di reati informatici, consistenti, fra gli altri, nella abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (es. virus, *spyware*, *malware*) o di dispositivi potenzialmente dannosi per sistemi informatici o telematici, idonei a danneggiare o a condizionare la funzionalità del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinquies* c.p.)

«*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.


La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)».

Tale fattispecie si sostanzia nelle condotte delittuose tipizzate dal precedente art. 635 *quater* c.p. ma rivolte a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Società (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Gestione dati e sistemi informatici (gestione degli accessi, fisici e logici, e dei profili; gestione degli applicativi e dei sistemi hardware e software, etc.):

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024


- Gestione dati e sistemi informatici.

4. Misure di prevenzione e controllo

4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento:

- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- sottoscrivere lo specifico documento relativo al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- non installare programmi senza aver preventivamente informato il soggetto responsabile della gestione della sicurezza informatica;
- attuare i comportamenti richiesti dalla Società e specificati nelle procedure interne di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici, necessari per proteggere le risorse informatiche aziendali, diretti ad evitare che terzi possano accedervi in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro;
- attenersi, per quanto ivi non citato, a quanto esposto nelle procedure interne relative alla sicurezza e alla gestione del sistema informativo aziendale;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della Società e dei terzi;
- rispettare i meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di opere o di parti delle stesse;
- adottare strumenti di protezione (quali, ad esempio, diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di opere, assicurandone l'inventariazione;
- segnalare alla funzione competente il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifici un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, dovrà far pervenire alla Società l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- evitare di introdurre e/o conservare (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti della Società), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere *file*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile.

4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici e dei reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i *client*, è limitato da strumenti di autenticazione;
- il personale accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato tramite *user ID* e *password* strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);
- è previsto un processo strutturato di gestione delle modifiche alle applicazioni e *software* di sistema;
- è fatto assoluto divieto ai dipendenti di utilizzare *software* privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- i *server* e i *laptop* aziendali sono adeguatamente protetti tramite antivirus e il servizio prevede un sistema di antispam al fine di ridurre i rischi di danneggiamento di sistemi informatici *e-mail* o telematici e di garanzia di integrità dei dati;
- è vietato utilizzare la dotazione informatica messa a disposizione dalla Società per uso personale;
- è vietato scaricare/installare applicazioni (*file*, programmi, *etc.*) diversi da quelle esplicitamente approvati dalla Società e di cui la stessa detenga regolare licenza d'uso;
- è vietato accedere a *file*, programmi, *e-mail*, caselle di posta e informazioni di qualsiasi genere memorizzate sulla rete aziendale che non siano strettamente attinenti alla propria attività e per cui non si sia stati abilitati e autorizzati all'utilizzo e alla visualizzazione.

SEZIONE IV - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO; DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per la Società, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto gli artt. 25 *octies* e 25 *octies.1* d.lgs. n. 231/2001.

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 ha modificato le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *octies*, in quanto ha esteso il novero degli illeciti che possono fungere da presupposto dei reati di cui agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1* c.p., oltre che ai delitti colposi, anche alle contravvenzioni se punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

L'art. 25 *octies.1* è stato inserito mediante il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Da ultimo, il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, da l. 9 ottobre 2023, n. 137, ha inserito il reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. («Trasferimento fraudolento di valori») all'art. 25 *octies.1* d.lgs. n. 231/2001.

2. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui agli artt. 25 *octies*, 25 *octies.1* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette

nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Non è necessario che la sussistenza del reato presupposto sia stata accertata con sentenza di condanna passata in giudicato, bastando che il fatto costitutivo di tale reato non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice precedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass. pen., sez. VI, n. 14800/2020).

Il dolo della ricettazione richiede la coscienza e volontà di ricevere, acquistare o occultare denaro o cose con la generica consapevolezza della loro provenienza illecita o di intromettersi per farle ricevere, acquistare o occultare, sempre con tale consapevolezza; la quale deve essere accertata, contrariamente a quanto è solita fare la giurisprudenza, senza ricorrere a schemi astratti e presuntivi, confondendo la mera consapevolezza con la possibilità della stessa.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono peraltro pronunciate nel senso della configurabilità del dolo eventuale nel reato di ricettazione, quando vi sia una situazione fattuale dal significato inequivoco, che imponga all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire; sussiste dunque il dolo eventuale quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa (ad es., per la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni), non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza (Cass. pen., SU, n. 12433/2009).

Per tale reato è richiesta, altresì, la presenza del dolo specifico da parte di chi agisce, e, cioè, la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. La fattispecie di reato in questione si potrebbe astrattamente configurare, ad esempio, attraverso l'acquisto di beni di provenienza delittuosa (per es., in quanto provento di furto ovvero prodotti in violazione del titolo di proprietà industriale o del diritto d'autore).

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.


La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del reato presupposto, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto oppure da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza illecita di denaro, beni o

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

altre utilità – compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è necessario che il reato presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il reato di cui all'art. 648 *bis* ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass. pen., sez. II, n. 32112/2020).

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte “dinamiche”, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Integrano il reato anche le operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Cass. pen., sez. II, n. 37606/2019).

Il dolo richiede la consapevolezza della provenienza illecita dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza (Cass. pen., sez. V, n. 25924/2017). Questa volontà serve a distinguere il riciclaggio dalla ricettazione, con la quale ha in comune l'elemento materiale della disponibilità della cosa. Non è necessario, comunque, che la condotta sia finalizzata ad impedire in modo definitivo l'accertamento circa la provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio essendo sufficiente, anche a livello oggettivo, che la stessa lo renda difficile (Cass. pen., sez. II, n. 3397/2013).

Il dolo eventuale, nel riciclaggio, si configura come rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da reato, desumibile dalle circostanze di fatto dell'azione. Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque (Cass. pen. n. 36893/2018).

La prova del dolo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta (Cass. pen., sez. II, n. 27867/2019).

Tale fattispecie potrebbe configurarsi, ad esempio, tramite la redistribuzione di utili illecitamente conseguiti da una società del Gruppo, nella consapevolezza della loro provenienza illecita quale risparmio di spesa derivante dal delitto di frode fiscale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter c.p.*)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».



La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 *bis* c.p.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 *ter* circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie.

La clausola di sussidiarietà fra le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita determina la prevalenza di quest'ultimo delitto quando la condotta sia finalizzata *ab origine* all'impiego dei proventi illeciti e non sia il frutto di una distinta attività successiva alla commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio (Cass. pen., sez. II, n. 4800/2009). Se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre utilità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde del solo reato di riciclaggio; se, invece, il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in dette attività economiche o finanziarie ed esso viene, così, ripulito, il soggetto risponde del reato di cui all'art. 648 *ter* (Cass. pen., sez. II, n. 30429/2016).

Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

La norma sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



La norma, peraltro, esclude la punibilità di chi destini il denaro, i beni o le altre utilità alla mera utilizzazione o al godimento personale: il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità (immutato il beneficiario economico ultimo), o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale.

Le condotte non soltanto devono convergere nella direzione di attività economiche, finanziarie e speculative, quindi, di attività oggettivamente delimitate e percepibili, ma devono sussistere anche con modalità di concreto ostacolo quanto all'accertamento della provenienza dei proventi utilizzati per il compimento di quelle stesse attività. È controverso se il reato presupposto dell'autoriciclaggio possa anche consistere in ipotesi estranee al catalogo del d.lgs. n. 231/2001 (per esempio, l'estorsione), tuttavia l'interpretazione affermativa è senza dubbio da ritenersi la più prudentiale (conf. Circolare G.d.F. n. 1/2018; in senso contrario le Linee Guida Confindustria). Anche la giurisprudenza tende a non ravvisare incompatibilità strutturali tra il catalogo aperto e tendenzialmente generale dei reati presupposto dell'autoriciclaggio e la tipicità dei delitti presupposto della responsabilità da reato dell'ente. Tale fattispecie potrebbe ad esempio configurarsi nel reimpiego in attività economiche di risorse derivanti da un reato commesso nell'ambito della Società (per esempio, in seguito a corruzione), sempreché le condotte ulteriori rispetto al reato base siano tali da creare un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista (per esempio, tramite artifici contabili).

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.)

«Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta».

La norma contempla tre distinti titoli di reato. La prima parte della fattispecie prevede il fatto di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o altri strumenti di pagamento diversi dal contante, a prescindere dalla provenienza lecita e illecita degli stessi, da parte del soggetto non titolare. La condotta consiste nelle più diverse forme di concreto uso illegittimo degli strumenti in questione e si consuma indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo previsto dalla norma che la transazione giunga a buon

fine. Il concetto di utilizzo inoltre non presuppone il possesso materiale dello strumento, potendo realizzarsi con l'uso non autorizzato dei codici personali ad essa relativi. L'utilizzazione dello strumento deve inoltre essere indebita, vale a dire realizzato in assenza del consenso del titolare, che circoscrive tuttavia l'efficacia scriminante del consenso ai casi in cui l'impiego dello strumento altrui leda esclusivamente tale interesse patrimoniale, escludendo invece le ipotesi in cui a venire in rilievo sia anche la pubblica fede.

La seconda parte della disposizione colpisce il fatto di chi falsifica o altera strumenti e documenti di pagamento che può essere realizzato da chiunque, quindi, anche dal titolare degli stessi. La condotta di falsificazione consiste nella creazione materiale dello strumento, che viene prodotto imitando quello autentico, mentre quella di alterazione coincide con la modificazione, aggiunta o soppressione di alcune parti del preesistente strumento e documento genuino. Le altre condotte consistono infine nel possesso, da intendersi come detenzione materiale, nella cessione o acquisizione di strumenti o documenti che abbiano provenienza illecita o che siano stati alterati o falsificati. Si tratta di azioni che precedono la condotta di utilizzazione e che si caratterizzano per dare vita ad una indebita disponibilità di strumenti e documenti presi in considerazione dalla norma.

L'oggetto materiale è identificato in qualsiasi documento / strumento di pagamento diverso dal contante che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Dato imprescindibile per la configurazione del reato è che i suddetti supporti materiali siano idonei a svolgere funzioni di pagamento o di prelievo, nel senso che occorre che siano stati effettivamente funzionali all'uso. La lettera della legge si presta a ricomprendere, ad esempio, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, carte a spendibilità limitata (come le tessere per il pagamento dei pedaggi autostradali o le ricariche telefoniche), *wallet* digitali, applicazioni per pagamenti digitali e/o trasferimento di denaro tramite internet.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

La norma incriminatrice, applicabile salvo che il fatto costituisca un più grave reato, punisce le condotte di produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione, ottenimento per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.)

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [...]

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».


Il reato si configura quando la fattispecie di truffa informatica di cui all'art. 640 *ter* c.p. (v. Sezione I, par. 2) è aggravata dal trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Il reato si configura come una fattispecie a forma libera e a consumazione anticipata in quanto il legislatore avrebbe inteso colpire condotte volte al favoreggiamento di reati di favoreggiamento. La condotta incriminata consiste infatti nella attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate e qualificata dalla finalizzazione ad eludere specifiche disposizioni di legge. La previsione normativa non intende formalizzare le modalità attraverso cui può realizzarsi l'attribuzione fittizia, né ricondurre la definizione dei concetti di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico. Essa si presta pertanto a ricomprendere qualsiasi meccanismo di attribuzione apparente, che consenta al soggetto di mantenere un rapporto di signoria col bene, anche al di là delle situazioni del proprietario e del possessore. Il disvalore della fattispecie ruota intorno alla finalità elusiva che consente di differenziare le condotte vietate da altri istituti, come la simulazione, di puro rilievo civilistico.

In relazione alla finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, la fattispecie risulta configurabile soltanto ove l'operazione negoziale riguardi soggetti e beni suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale. La giurisprudenza consolidata non si spinge tuttavia fino a richiedere che la procedura di prevenzione sia già stata intrapresa, ritenendo sufficiente il fatto che l'interessato possa fondatamente presumere l'inizio (Cass. pen. sez. III, n. 23097/2019). La norma non richiede invece che i beni oggetto di attribuzione derivino da proventi illeciti, ma soltanto che siano stati acquistati con risorse del soggetto che vuole schermare il suo investimento patrimoniale. Con riferimento al secondo scopo previsto dalla norma, occorre invece fare riferimento agli artt. 282-301 *bis*, d.P.R., n. 43/1973 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»), che contengono la


	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

disciplina specifica in materia di contrabbando. Infine, la norma prevede come ulteriore scopo penalmente rilevante la volontà di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. Secondo parte della dottrina, l'esigenza di mantenere un legame effettivo con i reati scopo postulerebbe che oggetto materiale della condotta possano essere soltanto beni di origine delittuosa (Cass. pen. sez. V n. 36870/2013). A questa tesi se ne contrappone tuttavia un'altra, che, argomentando sulla mancanza di una espressa previsione in merito, ritiene che la norma sia applicabile anche a tutti quei comportamenti, che siano stati realizzati nella ragionevole previsione della possibilità di realizzare le operazioni economiche utili ad effettuare i reati di riciclaggio, ricettazione e reimpiego, a prescindere dalla loro origine illecita.

3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Società (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Amministrazione, Finanza e Controllo:
 - Gestione degli adempimenti contabili e amministrativi (tenuta della contabilità generale, emissione fatture, tenuta libri contabili, registrazione fatture, redazione bilancio civilistico, redazione delle situazioni economiche/patrimoniali infrannuali, *etc.*);
 - Gestione degli adempimenti fiscali (calcolo delle imposte, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, monitoraggio normativa fiscale, *etc.*);
 - Conservazione della documentazione (scritture contabili/documentazione obbligatoria/ *etc.*);
 - Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
 - Gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo (con la Capogruppo SINLOC S.p.A. e con le altre società del Gruppo);
 - Gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve;
 - Gestione delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
 - Gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, *etc.*).
- Processo commerciale:
 - Relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della Società e l'acquisizione di commesse;
 - Gestione dei rapporti con eventuali *partner* per l'acquisizione di commesse (es. costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese, *etc.*);
 - Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza.
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari:
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (selezione dei fornitori; gestione delle trattative; emissione dell'ordine di acquisto/sottoscrizione del contratto/incarico; esecuzione della fornitura, *etc.*).
- Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale:

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024


- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. PC, *smartphone*, carte prepagate, autovetture, *etc.*);
- Gestione delle trasferte.

4. Misure di prevenzione e controllo

4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/ finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- non installare programmi senza aver preventivamente informato il responsabile della gestione della sicurezza informatica o introdurre apparecchiature, dispositivi o altri strumenti informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per falsificare o acquisire indebitamente carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni e servizi;
- attuare i comportamenti richiesti dalla Società e specificati nelle procedure interne di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici, necessari per proteggere le risorse informatiche aziendali, diretti ad evitare che terzi possano accedervi in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro;
- attenersi, per quanto ivi non citato, a quanto esposto nelle procedure interne relative alla sicurezza e alla gestione del sistema informativo aziendale;
- favorire la diffusione all'interno della Società di una cultura improntata alla *compliance* e alla prevenzione del rischio informatico e telematico, sensibilizzando tutti sulle tematiche per una valutazione preventiva di rischi;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- qualunque transazione finanziaria presuppone la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- non sono corrisposti compensi a collaboratori o consulenti esterni in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate dalle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato;
- i dati e le informazioni su clienti e fornitori sono completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.

È fatto divieto di:

- utilizzo indebito e/o alterazione e manomissione di carte di pagamento o altri mezzi di pagamento diversi dal contante, anche tramite strumenti informatici a ciò preposti;
- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Sezione;
- porre in essere operazioni che possono anche solo potenzialmente favorire la realizzazione di condotte di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio, a tal fine, la Società osserva rigorosamente la normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007;
- effettuare transazioni finanziarie senza la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- disporre pagamenti nei confronti di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'importo o al tipo di incarico svolto, oppure non adeguatamente identificati;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche commesso da personale riconducibile alla Società, o compiere qualunque attività che ne agevolino l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- effettuare pagamenti utilizzando strumenti di pagamento diversi dal contante in violazione delle procedure previste e, in generale, in qualsiasi modalità indebita;
- ottenere, detenere e cedere, a qualsiasi titolo, apparecchiature, strumenti, software attraverso i quali è possibile commettere reati concernenti strumenti di pagamento diversi dal contante.

4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione:

- è data piena attuazione alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui alla Sezione I, Sezione II e Sezione III del presente Modello;
- i professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i fornitori in genere sono scelti mediante procedura di qualificazione e selezione;



- gli incarichi conferiti ai professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i contratti con i fornitori in genere sono redatti per iscritto, vincolano al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altro procuratore espressamente autorizzato;
- non devono essere effettuati (e, all'occorrenza, impediti) operazioni in contrasto anche solo potenziale con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro, quali:
 - pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
 - pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli;
- instaurare rapporti solo con clienti, partner e fornitori dei quali non si sia a conoscenza e comunque non si possa sospettare del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile, la cui cultura etica e reputazione sia comparabile a quella della Società;
- la selezione di clienti, partner e fornitori deve essere preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione in ordine all'affidabilità e alla reputazione degli stessi, attraverso procedure tracciate;
- approfondire l'identificazione di clienti, partner e fornitori soprattutto quando vi sia il sospetto di riciclaggio o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con soggetti operanti in settori che presentino un profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dalla presente Sezione; lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi ovvero dei possibili appaltatori, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;
- verificare la correttezza dei dati contabili relativi alle operazioni infragruppo;
- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità ed economicità;
- in particolare, devono essere raccolte informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna;
- predisporre immediata informativa all'Organismo di Vigilanza in presenza della conoscenza o del sospetto siano state o stiano per essere compiute o tentate operazioni di riciclaggio;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- prevedere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della provenienza della merce consegnata (i fornitori devono assicurare che la merce non derivi da attività illecite, non sia rubata, non sia contraffatta, etc.);
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- effettuare i pagamenti secondo modalità che garantiscano la completa tracciabilità delle transazioni;



- in nessun caso sono effettuati pagamenti a favore di conti correnti cifrati;
- in ogni caso, è vietato effettuare pagamenti su conti correnti di banche e/o intermediari finanziari appartenenti od operanti in paesi inseriti nelle black-list, o in favore di società off-shore;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia contabile e contestuale aggiornamento delle procedure interne;
- rispetto di un iter approvativo di tutte le registrazioni di contabilità generale da parte dei responsabili;
- monitoraggio dei rischi di alterazione delle scritture contabili da parte dei soggetti che partecipano al processo di alimentazione della contabilità generale/gestionale;
- rispetto di un iter approvativo di tutte le registrazioni di contabilità generale da parte dei responsabili; per ogni operazione contabile deve essere consegnata agli atti adeguata documentazione dell'attività svolta in modo da consentire:
 - l'agevole registrazione contabile;
 - l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - la ricostruzione accurata dell'operazione.
- riconciliazione tra la contabilità gestionale e la contabilità generale;
- controllo periodico da parte dell'area amministrativa di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie);
- formale identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione ed approvazione del Bilancio e delle comunicazioni sociali;
- tracciabilità sul sistema informativo dei singoli passaggi per la registrazione delle scritture contabili e la predisposizione del bilancio e possibilità di identificazione dei singoli profili che inseriscono i dati nel sistema;
- formalizzazione del calendario di bilancio con chiara indicazione di scadenze, modalità di trasmissione dei dati alla funzione competente e contenuto degli stessi;
- effettuazione da parte dell'area amministrativa di verifiche formali e di congruità delle informazioni ricevute dalle varie funzioni, anche mediante confronto con quelle dei periodi precedenti.

SEZIONE V – REATI TRIBUTARI

1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per la Società, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001.

2. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2. d.lgs. n. 74/2000)

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

La violazione può riguardare qualsiasi tipo di modello dichiarativo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Ai fini dell'inesistenza dell'operazione rileva qualsiasi differenza tra quanto espresso in fattura (o nel diverso documento soggetto a registrazione obbligatoria) e l'effettiva e reale fattispecie sottostante.

Il reato è proprio poiché il soggetto responsabile è colui che sottoscrive la dichiarazione nella quale è contenuta la falsa rappresentazione supportata dalla documentazione fittizia, quindi il legale rappresentante del soggetto contribuente. È reato istantaneo che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione a prescindere dall'effettivo verificarsi del danno erariale. La raccolta e la contabilizzazione dei documenti falsi sono condotte meramente preparatorie ed il reato non è punibile a titolo di tentativo.

È richiesto il dolo specifico, ossia la contezza nell'agente di voler indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto.

Quanto all'inesistenza si distingue quella oggettiva – operazione mai realizzata in tutto o in parte, come la sovrapproduzione qualitativa/quantitativa della prestazione – da quella soggettiva – quando le operazioni sono realizzate da soggetti diversi da quelli indicati.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3. d.lgs. n. 74/2000)

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:



- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».*

Si tratta di un reato proprio il cui soggetto attivo è chiunque sia obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale. Oltre al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, è altresì richiesta per la consumazione del reato l'utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ovvero altri mezzi fraudolenti (ingannevoli, non essendo sufficiente la mera violazione di obblighi di fatturazione) idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. È richiesto il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In ciò è ricompreso anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta. Si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o IVA. Ai fini della punibilità della condotta la norma pone alcune soglie di valore richieste congiuntamente.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000)

- «1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
- 2-bis. *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».*

Si tratta di un reato comune punito a titolo di dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di colui che, per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti (aventi valore probatorio ai fini fiscali, come ad es. le autofatture, le schede carburanti, le note di debito e quelle di credito, gli scontrini) per operazioni inesistenti. Il reato intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa. Il reato si consuma al momento dell'emissione (da riferirsi anche alla trasmissione per via elettronica) o al rilascio (es. ricevute e scontrini fiscali) del documento falso, ovvero di attestazione di operazioni nella realtà inesistenti (falso ideologico). A rilevare è la consegna o la spedizione a un terzo, potenziale utilizzatore, di fatture o altri documenti ideologicamente falsi. Non è, invece, sufficiente la mera predisposizione di essi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Si tratta di un reato punito a titolo di dolo specifico, costituito dalla consapevole finalità di evadere o di consentire a terzi di evadere imposte sui redditi o sull'IVA mediante le operazioni di occultamento o distruzione documentale. La condotta richiede un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, con la conseguente impossibilità (assoluta o relativa) di ricostruire il volume d'affari o dei redditi. Presupposto necessario è che la documentazione esista, o nell'ipotesi di avvenuta distruzione, che sia stata istituita.

Il reato si consuma al momento della soppressione del documento che rende impossibile ricostruire i redditi o il volume d'affari. Non è necessario il conseguimento dell'evasione, essendo sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione degli imponibili e, in generale, all'accertamento di un'obbligazione tributaria.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000)

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».

Costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero, costituito dalla condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila.

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000)

«1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;



b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando l'imposta evasa è superiore a euro centomila e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione – anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti – è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro 2 milioni.

In forza dell'aggiunta del comma 1 *bis* all'art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di dichiarazione infedele quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui conseguia o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore 10 milioni.

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000)

«1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a euro cinquantamila. Il comma 1 *bis* punisce la condotta di chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto di imposta.

In forza dell'aggiunta del comma 1 *bis* all'art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di omessa dichiarazione quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui conseguia o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore 10 milioni.

Indebita compensazione (art. 10 *quater* d.lgs. n. 74/2000)

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito».


Costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

In forza dell'aggiunta del comma 1 *bis* all'art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di indebita compensazione quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore 10 milioni.

3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione del processo della Società (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (gestione offerte e sottoscrizione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica, inclusa l'eventuale predisposizione e trasmissione della documentazione e l'eventuale ricerca e selezione dei partner e dei subappaltatori; rapporti con i funzionari dell'ente appaltante per la gestione della commessa, ovvero per le attività volte a garantire l'esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali per tempi, costi e requisiti tecnici);
 - Gestione delle attività di verifica ispettiva e di vigilanza (accessi/sopralluoghi presso la sede aziendale, verbalizzazione delle attività compiute, richieste di documenti, etc.) da parte della PA (ad es., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ANAC, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, SPISAL, Direzione Provinciale del Lavoro, CCIAA, ASL, Vigili del Fuoco, Garante Privacy, etc.);
 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad es. civile, giuslavoristico, penale, fiscale-tributario, amministrativo, etc.), ivi compresi i solleciti di pagamento e gli accordi transattivi.
- Amministrazione, Finanza e Controllo:
 - Gestione degli adempimenti contabili e amministrativi (tenuta della contabilità generale, emissione fatture, tenuta libri contabili, registrazione fatture, redazione bilancio civilistico, redazione delle situazioni economiche/patrimoniali infrannuali, etc.);

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- Gestione degli adempimenti fiscali (calcolo delle imposte, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, monitoraggio normativa fiscale, *etc.*);
 - Conservazione della documentazione (scritture contabili/documentazione obbligatoria/ *etc.*);
 - Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
 - Gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo (con la Capogruppo SINLOC S.p.A. e con le altre società del Gruppo);
 - Gestione rapporti/attività con/di organi sociali;
 - Gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve;
 - Gestione delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
 - Gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, *etc.*).
- Processo commerciale:
 - Relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della Società e l'acquisizione di commesse;
 - Gestione dei rapporti con eventuali partner per l'acquisizione di commesse (es. costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese, *etc.*);
 - Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza;
 - Gestione dell'offerta/contratto e delle trattative contrattuali.
 - Erogazione dei servizi:
 - Erogazione del servizio di consulenza/ *advisory*.
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari:
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (selezione dei fornitori; gestione delle trattative; emissione dell'ordine di acquisto/sottoscrizione del contratto/incarico; esecuzione della fornitura, *etc.*).
 - Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale:
 - Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale;
 - Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. PC, *smartphone*, carte prepagate, autovetture, *etc.*);
 - Gestione delle trasferte.

4. Misure di prevenzione e controllo

4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono il processo sensibile individuato nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo:

- garantire rispettare le leggi, i regolamenti e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia fiscale;
- impiegare la diligenza professionale necessaria per giungere a soluzioni ragionevoli e ben motivate;

- assicurare che tutte le decisioni siano assunte da persone con adeguata competenza ed esperienza e che le stesse siano supportate da idonea documentazione;
- adottare comportamenti conformi al principio di massima prudenza. A tal fine, laddove la normativa tributaria applicabile alla fattispecie non sia chiara ovvero risulti soggetta a plurime interpretazioni, sarà necessario avvalersi del supporto di consulenti esterni dotati di adeguata competenza professionale. Ove ritenuto opportuno, fare ricorso ad un'ulteriore valutazione professionale (c.d. *second opinion*) ovvero a forme di dialogo preventivo con l'Autorità finanziaria, al fine di addivenire, di comune accordo e ove ragionevolmente possibile per il tramite degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento tributario, all'individuazione del più corretto regime fiscale applicabile;
- assicurare che l'onere fiscale sia correttamente determinato e indicato nelle dichiarazioni fiscali in conformità alle norme vigenti e alle istruzioni dell'Autorità finanziaria;
- sviluppare e promuovere relazioni con le autorità fiscali improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza reciproca.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di alterare, in maniera impropria o illecita, qualsivoglia dichiarazione ovvero documento contabile avente riflessi, anche minimi, nel calcolo delle imposte dovute. In particolare, è fatto loro divieto di:

- emettere fatture a controparti senza previa verifica di una conferma ordine ovvero della prestazione effettivamente realizzata;
- emettere fatture per operazioni ovvero attività non effettuate ovvero effettuate parzialmente, seguendo precisamente gli accordi contrattuali intrapresi con la controparte medesima;
- effettuare pagamenti a soggetti terzi non compresi nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Società e la controparte titolare del contratto stesso;
- emettere pagamenti per fatture inviate alle Società senza previa verifica della presenza del benessere al servizio ottenuto ovvero dell'effettiva ricezione del bene oggetto della fattura ricevuta;
- registrare a contabilità movimenti bancari, attivi ovvero passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio ricevuto ovvero reso;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- distruggere od occultare in tutto o in parte le scritture contabili e/o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai sensi di legge;
- omettere, essendovi obbligati, la presentazione della dichiarazione dei redditi, sul valore aggiunto e di sostituto di imposta;
- di ricorrere all'istituto della compensazione, ai sensi dell'art 17 del d.lgs. n. 241/1997, utilizzando crediti d'imposta inesistenti o non spettanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria al fine di sottrarsi al pagamento dei tributi dovuti.



4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione:

- è data piena attuazione alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo 4.2. nella Sezione I, II e IV del presente Modello:
- nella gestione delle attività contabili, la Società garantisce il rispetto delle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, così che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- il Bilancio Civilistico nonché la nota integrativa allo stesso sono sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri, in accordo con il sistema di deleghe e procure in essere;
- le operazioni di contabilizzazione delle poste valutative sono effettuate da soggetti dotati di comprovata esperienza nella materia e sono oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione;
- è assicurata la corretta gestione delle attività di predisposizione dei documenti necessari alla predisposizione del bilancio civilistico, secondo principi di documentabilità, tracciabilità e archiviazione, consentendo l'accesso e la consultazione alla documentazione unicamente a soggetti preventivamente autorizzati.
- qualora da eventuali indagini dell'Autorità Finanziaria emerga una potenziale sanzione pecuniaria in capo alla Società, il Consiglio di Amministrazione si attiva al fine di accantonare la somma contestata in sede di processo verbale di contestazione dall'Autorità così da evitare che possano verificarsi eventuali condotte di distrazione;
- sono effettuate verifiche in merito alla correttezza e veridicità dei dati e della documentazione in materia fiscale, nonché all'accuratezza del processo di determinazione di imposte e tasse;
- è oggetto di verifica periodica la presenza di eventuali mutamenti occorsi ai principi contabili e alla normativa inerente alla determinazione delle imposte sui redditi;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste valutative devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;
- la Società garantisce il corretto calcolo delle ritenute fiscali relative al personale dipendente;
- la dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto è sottoscritta secondo il sistema dei poteri in essere alla Società;
- la Società invia elettronicamente la dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto nei termini e secondo le modalità prescritti dalla normativa vigente in materia;
- la registrazione, approvazione di imposte, dichiarazioni e liquidazioni è effettuata da parte di soggetti dotati di idonei poteri nel rispetto della segregazione dei ruoli e del sistema di deleghe e poteri.

SEZIONE VI – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per la Società, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 25 *bis*.1 d.lgs. n. 231/2001.

2. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 *bis*. 1 d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati. di un soggetto terzo possa rilevare quale concorso nel reato commesso da quest'ultimo.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)

«Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici».

La nozione di “atti di concorrenza” indica gli atti connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente. Configurano una concorrenza illecita, anche se non consistente negli atti giuridici previsti dall'art. 2595 c.c., quei comportamenti che si concretizzano in forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle).

La norma punisce soltanto quelle condotte tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di trattare, *etc.*) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale. Sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia “attivi” che “impeditivi” dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa.


Il reato si considera integrato tanto quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103».

Il profilo oggettivo dell'illecito si sostanzia in una violazione contrattuale e presuppone un *vinculum iuris* liberamente costituitosi tra le parti. Il termine consegna fa riferimento ad un'attività contrattuale pattuizione-dichiarazione tra

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

venditore ed acquirente, distinta (ed eventualmente successiva) dall'attività di porre in vendita. Il dato testuale riferendosi all'acquirente è idoneo a ricomprendere non soltanto il contratto di compravendita, ma ogni tipo di negozio che importi l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente (contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta). Oggetto della consegna deve essere un bene, di tal guisa è stato escluso il contratto di appalto, il cui oggetto non è la consegna di un bene, ma il compimento di un'opera. La cosa consegnata deve essere mobile, ad esclusione, però del bene mobile per eccellenza cioè il denaro. Per diversità d'origine s'intende il diverso luogo di produzione o di sistema di preparazione. La provenienza è considerata diversa quando è diverso l'intermediario che l'ha procurata rispetto a quello indicato o altrimenti è diverso il fabbricante. La diversità qualitativa concerne i casi, in cui pur non essendoci difformità di specie, c'è divergenza su qualifiche non essenziali della cosa in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione. La diversità quantitativa si riferisce a divergenza di numero, peso, misura e dimensioni.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032».

La condotta di "porre in vendita" si riferisce ad un'attività di offerta al pubblico di una determinata sostanza, ancorché tali atti non devono necessariamente identificarsi con una compravendita vera e propria, devono, comunque, riferirsi ad un rapporto sinallagmatico. Per "messa in commercio" s'intende qualsiasi forma di messa a disposizione della merce, anche a titolo non oneroso. La condotta rilevante per il delitto *de quo* non si estende al rapporto contrattuale diretto, si ferma ad una fase prodromica e tale fase pre-negoziale segna il confine con il delitto della frode in commercio.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine, e non dannose per la salute. La locuzione sostanze alimentari è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento), sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solidi, liquidi o gassosi). La nozione di non genuinità non coincide con quella di pericolosità per la salute pubblica, né d'altra parte s'identifica con lo *status* naturale del prodotto, atteso che non ogni trattamento degli elementi naturali ne compromette la genuinità, anzi molti alimenti sono il risultato della manipolazione di materie prime con sostanze di diversa natura.

La nozione di genuinità si colora di un significato diverso da quello dell'uso comune del termine, a fianco di una nozione di genuinità in senso naturale vi è, infatti, una nozione formale.

La genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica, o che comunque la modificazione non ne abbia alterato l'essenza. Tale accezione, altresì, detta genuinità materiale o fisico-chimica, assume come parametro lo stato della sostanza in rerum natura, riscontrabile laddove non vi sia stata alcuna artificiosa modificazione ad opera dell'uomo. Precisando che l'artificiosa modificazione può attuarsi anche facendo uso dei componenti naturali della sostanza, ma in maniera abnorme. La non genuinità si avrà anche nel caso dell'aggiunta di sostanze estranee, anche di per sé genuine, idonee a modificare i principi nutritivi che caratterizzano un certo prodotto.



A fianco alla nozione di genuinità naturale, è stata concettualizzata la c.d. genuinità formale, con la quale si definisce la corrispondenza della sostanza ai parametri che sono formalizzati in apposita disciplina. Pertanto, debbono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti. La non genuinità formale si avrà anche nel caso di prodotti che contengono sostanze diverse da quelle che la legge indica per la loro composizione o che contengano sostanze in sé genuine in una percentuale superiore o inferiore rispetto a quella consentita dalla legge.

Con riferimento al concetto di formale può rilevare ogni variazione dai parametri previamente fissati dal legislatore per qualificare un determinato prodotto alimentare, per esempio il pane che presenti un contenuto d'acqua superiore al massimo consentito o anche il formaggio che abbia una sostanza grassa inferiore a quella stabilita dalla legge.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.


Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

Il primo comma della norma considera le condotte di contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Quanto all'oggetto del reato, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dall'art. 2, reg. CE 20/03/06, n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi del quale per "denominazione d'origine" si deve intendere il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata; mentre, per "indicazione geografica" si deve intendere il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

Il delitto integrato non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche nel caso di mancato rispetto del disciplinare di produzione. Il secondo comma della norma considera le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione.

3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione del processo della Società (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:


- Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (gestione offerte e sottoscrizione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica, inclusa l'eventuale predisposizione e trasmissione della documentazione e l'eventuale ricerca e selezione dei partner e dei subappaltatori; rapporti con i funzionari dell'ente appaltante per la gestione della commessa, ovvero per le attività volte a garantire l'esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali per tempi, costi e requisiti tecnici).
- Processo Commerciale:
 - Relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della Società e l'acquisizione di commesse;
 - Gestione dei rapporti con eventuali partner per l'acquisizione di commesse (es. costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese, *etc.*).
- Erogazione dei servizi:
 - Erogazione del servizio di consulenza/ *advisory*.

4. Misure di prevenzione e controllo

4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono il processo sensibile individuato nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Sezione;
- intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- porre in essere operazioni che possono anche solo potenzialmente favorire i sodalizi criminali;
- effettuare transazioni finanziarie senza la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- disporre pagamenti nei confronti di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'importo o al tipo di incarico svolto, oppure non adeguatamente identificati;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- erogare qualsiasi forma di servizio al fine di agevolare la commissione, da parte di terzi, di reati di cui alla presente sezione.

4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione:

- è data piena attuazione alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo 4.2 nella Sezione I, II e IV del presente Modello.
- gli incarichi conferiti ai professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i contratti sono redatti per iscritto, vincolano al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello Organizzativo, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro procuratore espressamente autorizzato;
- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- instaurare rapporti solo con clienti e *partner* dei quali non si sia a conoscenza o non si possa sospettare del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile, la cui cultura etica e reputazione sia comparabile a quella della Società;
- la selezione di clienti e *partner* deve essere preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione in ordine all'affidabilità e alla reputazione degli stessi, attraverso procedure tracciate;
- approfondire l'identificazione di clienti e *partner* soprattutto quando sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con soggetti operanti in settori che presentino un profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dalla presente sezione;
- predisporre immediata informativa all'Organismo di Vigilanza in presenza della conoscenza o del sospetto siano state o stiano per essere compiute o tentate operazioni con controparti in qualunque modo collegate a sodalizi criminali o comunque quando i servizi prestati dalla Società possono agevolare la commissione di illeciti;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge.

SEZIONE VII - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per la Società, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto gli artt. 24 *ter* e 25 *quater* d.lgs. 231/2001.

I delitti considerati nella presente Sezione hanno natura, per ampia parte, associativa o fortemente collegati a reati associativi, che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti.

I reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose e, quindi, qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – “tramite” un'associazione per delinquere.

In detto contesto quindi, notevole rilevanza assume il più ampio sistema di prevenzione in essere nella Società. Si è infatti ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, oltre a quanto previsto nel presente Modello, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di *corporate governance* già in essere, nonché i principi formalizzati nel Codice etico, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati associativi, per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controllo il numero indefinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo o che potrebbero integrare reati non direttamente collegabili alle attività proprie della Società.

2. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui agli artt. 24 *ter* e 25 *quater* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.



Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

Commette il reato chi si associa con tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, anche a prescindere dall'effettiva commissione dei delitti medesimi.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Società, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come *partner*, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese appartenenti o collegate ad associazioni criminose, anche internazionali, in cambio di vantaggi apportati dal sodalizio.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.


Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Commette il reato chi partecipa ad una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Società, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come *partner*, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese appartenenti o collegate ad

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

associazioni di tipo mafioso, in cambio di vantaggi apportati dal sodalizio.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

«Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

La norma punisce una serie di condotte tipizzate quando finalizzate al compimento di atti che si sostanziano nel:

- a. ricorso sistematico a mezzi di violenza diretti indiscriminatamente contro persone e cose idonei a diffondere sull'intera collettività effetti psicologici di paura indotti dal singolo atto delittuoso; ovvero,
- b. sovvertire il complesso di quei principi fondamentali che, secondo le indicazioni della Costituzione, contraddistinguono la fisionomia dello stato repubblicano pluralistico.

La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti agli soggetti indicati al terzo comma. Nel dettaglio, per Stato estero deve intendersi l'ente riconosciuto come tale dal Governo italiano, a prescindere, dunque, dalla sovranità derivante dall'applicazione dei principi di diritto internazionale pubblico. Istituzioni internazionali sono le entità costituite attraverso convenzioni internazionali e riconosciute da moltissimi Stati, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la NATO, la World Trade Organization, l'Unione Europea, *etc.* La nozione di organismo internazionale parrebbe far riferimento, invece, alle entità che costituiscono filiazione di istituzioni internazionali, come i numerosissimi istituti attraverso cui opera l'ONU, o che sono previste da trattati internazionali, come la Corte di giustizia europea, con esclusione delle associazioni private o degli organismi non codificati attraverso trattati ma creati da persone fisiche o enti non statali.


Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)

«Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

La norma in questione svolge una funzione residuale di tutela, punendo comportamenti di fiancheggiamento o sostegno, essenzialmente di tipo finanziario, al terrorismo internazionale.

Con il termine «raccolta» deve intendersi un'attività, anche non caratterizzata dall'organizzazione o dalla continuità, che consista nell'ottenere la disponibilità, anche solo temporanea, di denaro o di beni che serviranno per sostenere attività terroristiche. È ragionevole esigere che la somma di denaro o i beni raccolti siano materialmente idonei a contribuire al compimento delle condotte di cui all'art. 270 sexies: ove, ad esempio, le singole somme di denaro

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

siano di per sé insignificanti, diverrà necessario valutare quale sia la somma o l'ammontare dei beni complessivamente raccolti e la loro idoneità rispetto allo scopo prefissato.

La condotta di «erogazione» si realizza con l'atto di corrispondere a terzi, in modo continuativo o non, una somma di denaro o beni di cui il soggetto attivo ha la disponibilità. La «messa a disposizione» consiste, invece, nel destinare o riservare una somma di denaro o beni affinché possano essere utilizzati per sostenere il compimento di atti terroristici. Ancorché la messa a disposizione non richieda che la somma o i beni siano già trasferiti all'effettivo utilizzatore, è, tuttavia, da ritenersi che, ai fini della consumazione, sia necessario che l'utilizzatore sia effettivamente posto nelle condizioni di accedere all'utilizzo degli stessi (e che, dunque, sia quanto meno informato).


Il secondo comma punisce chiunque, alternativamente, deposita o custodisce i beni o le somme di denaro, già oggetto delle condotte di raccolta, erogazione o messa a disposizione. Trattasi, di fattispecie autonoma che presuppone la consumazione del delitto di cui al primo comma. La norma dà, pertanto, copertura penale a condotte di minore disvalore, le quali acquisiscono una funzione perlopiù strumentale rispetto alle condotte principali.

Per deposito può intendersi il conferimento da parte del depositante di una somma di denaro o di un bene, per finanziare il terrorismo; la custodia consiste, invece, nel prendersi cura della conservazione del bene (denaro o altro), in vista della sua utilizzazione per lo scopo prefissato.

3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Società (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (gestione offerte e sottoscrizione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica, inclusa l'eventuale predisposizione e trasmissione della documentazione e l'eventuale ricerca e selezione dei partner e dei subappaltatori; rapporti con i funzionari dell'ente appaltante per la gestione della commessa, ovvero per le attività volte a garantire l'esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali per tempi, costi e requisiti tecnici);
 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad es. civile, giuslavoristico, penale, fiscale-tributario, amministrativo, etc.), ivi compresi i solleciti di pagamento e gli accordi transattivi.
- Amministrazione, Finanza e Controllo:
 - Gestione degli adempimenti contabili e amministrativi (tenuta della contabilità generale, emissione fatture, tenuta libri contabili, registrazione fatture, redazione bilancio civilistico, redazione delle situazioni economiche/patrimoniali infrannuali, etc.);
 - Gestione degli adempimenti fiscali (calcolo delle imposte, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, monitoraggio normativa fiscale, etc.);
 - Conservazione della documentazione (scritture contabili/documentazione obbligatoria/ etc.);
 - Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024


- Gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo (con la Capogruppo SINLOC S.p.A. e con le altre società del Gruppo).
- Processo Commerciale:
 - Relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della Società e l'acquisizione di commesse;
 - Gestione dei rapporti con eventuali partner per l'acquisizione di commesse (es. costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese, etc.);
 - Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza;
 - Gestione dell'offerta/contratto e delle trattative contrattuali.
- Erogazione dei servizi:
 - Erogazione del servizio di consulenza/ *advisory*.
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari:
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (selezione dei fornitori; gestione delle trattative; emissione dell'ordine di acquisto/sottoscrizione del contratto/incarico; esecuzione della fornitura, etc.).
- Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale:
 - Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale.

4. Misure di prevenzione e controllo

4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo:

- qualunque transazione finanziaria presuppone la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- i dati e le informazioni su clienti e fornitori sono completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- non sono corrisposti compensi a collaboratori o consulenti esterni in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che selezionano le controparti e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (principio di segregazione delle funzioni);
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale soltanto di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- nessun pagamento deve mai essere effettuato in contanti al di fuori di quanto espressamente formalizzato, o a favore di un soggetto diverso dalla terza parte contrattualizzata;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- è vietato intrattenere in particolare rapporti con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura, *etc.*

4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati:

- è data piena attuazione alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al par. 4.2 della Sezione I e II e IV del presente Modello.

SEZIONE VIII - REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per la Società, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/2001. L'introduzione delle fattispecie di omicidio e di lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, all'interno dell'elenco dei reati presupposto per la responsabilità degli enti, impone **sinergia** tra il Modello Organizzativo *ex* **d.lgs. n. 231/2001** e il sistema di organizzazione prevenzionale *ex* **d.lgs. n. 81/2008**.

Il testo dell'art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/2001 implica che ogni infortunio o malattia sul lavoro possa potenzialmente trasformarsi in un fatto di reato imputabile all'ente, nel caso in cui si sia verificato per la violazione di una delle norme in materia.


Ai fini dell'individuazione delle attività sensibili per l'adozione del Modello Organizzativo, è quindi necessario distinguere tra **attività a rischio infortunio o malattia professionale** (per le quali si fa riferimento al DVR, ove sono rappresentate tutte le attività dove potenzialmente si possono materializzare eventi lesivi) e **attività a rischio di reato**, per le quali rileva il disposto dell'art. 30 d.lgs. n. 81/2008, che fissa i requisiti del Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati-presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi di tale ultima norma, il Modello 231 deve essere adottato ed efficacemente attuato al fine di assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello 231 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle predette attività.

Il Modello deve inoltre prevedere un'articolazione di funzioni – rapportata alla natura e dimensioni dell'organizzazione e alle concrete attività svolte dalla Società – che assicuri le competenze tecniche e i poteri

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Infine, il Modello 231 deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate; il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, oppure in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Pertanto, la disciplina dell'art. 30 è dunque più dettagliata rispetto a quella del d.lgs. n. 231/2001 e configura un sistema prevenzionale di procedure già esistenti, conosciute dal mondo delle imprese, ispirate a regole organizzative volte alla tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il Modello Organizzativo non può peraltro sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge nei confronti dei soggetti individuati dal d.lgs. n. 81/2008 e dalla ulteriore normativa in materia.

Costituisce, invece, un presidio ulteriore, di secondo livello, di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere dalla Società.

I seguenti presidi di controllo costituiscono parte integrante del Modello e definiscono le modalità di verifica dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello oltre che nel Codice Etico, nonché i relativi processi di controllo (ulteriori rispetto a quelli tipici stabiliti dalla normativa vigente di riferimento, dati per presupposti dal presente Modello).

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- il **Datore di lavoro** ex art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008;
- i **dirigenti** che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008);
- i **preposti** che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008);
- il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** ("RSPP") (art. 2, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2008);
- il **Medico Competente** (artt. 38, 39, 40 e 41 d.lgs. n. 81/2008);
- i **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza** ("RLS") (artt. 47 e 50 d.lgs. n. 81/2008);
- i **lavoratori** (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008);
- i **progettisti** dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti, i **fabbricanti** e i **fornitori**, gli **installatori** e i **montatori** di impianti (artt. 22, 23 e 24 d.lgs. n. 81/2008);
- i **Datori di lavoro** delle imprese **appaltatrici** e **subappaltatrici**;
- tutti gli altri soggetti destinatari di obblighi in materia di salute e sicurezza (es. Coordinatore per la Sicurezza, Responsabile dei Lavori, *etc.*).

2. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati.

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni 5.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Commette omicidio colposo chi causa la morte di una o più persone con un comportamento negligente, imprudente o imperito, o che costituisce violazione di regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline; può trattarsi anche di un comportamento omissivo, quando l'autore ha l'obbligo di impedire la morte del soggetto passivo – come nel caso del Datore di lavoro, cui la legge attribuisce una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, in quanto deve tutelarne la vita e l'integrità fisica dagli eventi lesivi che possono verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio, risponde di omicidio colposo, per la morte del proprio dipendente a seguito di caduta da un'impalcatura, il Datore di lavoro che non ha preventivamente predisposto adeguati dispositivi di protezione contro le cadute).

La fattispecie assume rilevanza ai fini del d.lgs. n. 231/2001 quando la morte deriva dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e, in primo luogo, del d.lgs. n. 81/2008 («Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro»); tra queste rientrano anche norme non direttamente poste a tutela della salute o della sicurezza sul lavoro, ma ricavabili dal principio generale dell'art. 2087 del codice civile, che obbliga il Datore di lavoro ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Non è necessario, peraltro, che vittima dell'infortunio sia un lavoratore o comunque un soggetto appartenente all'organizzazione dell'imprenditore: può trattarsi pure di un estraneo che si trovi nei luoghi di lavoro (come un cliente o un visitatore), se l'evento è legato a una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le

lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...]

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Commette il delitto di lesioni personali colpose chi causa a una o più persone una malattia con un comportamento negligente, imprudente o imperito, o che costituisce violazione di regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline; come nell'omicidio colposo, anche tale reato può essere commesso con un comportamento omissivo. Secondo l'opinione della Corte di Cassazione, per malattia deve intendersi una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (pertanto, pure un'ecchimosi può considerarsi tale).

Tuttavia, perché l'ente possa essere chiamato a rispondere del reato, non solo la malattia deve essere stata causata dalla violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ma deve trattarsi di una malattia di una certa gravità, tale da rendere le lesioni «gravi o gravissime».

La definizione di lesioni gravi e gravissime è data dall'art. 583 c.p., ai sensi del quale, la lesione personale è grave:


1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è, invece, gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In particolare:

- la malattia che mette in pericolo la vita della persona è quella che, in un qualsiasi momento del suo decorso, ne abbia reso molto probabile e imminente la morte;
- la durata della malattia si estende lungo tutto il tempo necessario per pervenire alla guarigione clinica, ma anche il tempo successivo, se sono necessari ulteriori terapie;
- l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, cioè di svolgere le normali attività della vita (di lavoro o di svago), può anche essere solo relativa, ossia tale da richiedere uno sforzo inconsueto e può comprendere pure la fase di convalescenza della malattia;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- il senso è il complesso di elementi e tessuti anatomici che consentono all'uomo di percepire gli stimoli della realtà esterna (vista, udito, olfatto, *etc.*), mentre l'organo è l'insieme delle parti del corpo che servono ad assicurare una data funzione (masticazione, deambulazione, *etc.*);
- l'indebolimento di un senso o di un organo viene inteso come l'apprezzabile diminuzione delle percezioni sensoriali o della funzione, anche se già debilitate; esso è permanente quando è stabile, benché rimovibile con una protesi o un'operazione chirurgica;
- è insanabile la malattia che, a giudizio della scienza medica, non può guarire o guarisce solo in rari casi – in altre parole, è una malattia destinata a durare tutta la vita; ancora, la malattia deve ritenersi insanabile anche se può essere rimossa con un'operazione chirurgica;
- si ha perdita di un senso o dell'uso di un organo nel caso di annullamento della funzione da essi svolta;
- arto è uno dei quattro segmenti articolabili del corpo che si staccano dal tronco: braccio, avambraccio, mano (superiori); coscia, gamba, piede (inferiori);
- la perdita di un arto consiste nella sua amputazione, l'inservibilità nella soppressione della sua funzione essenziale (prensile per gli arti superiori, deambulatoria per quelli inferiori);
- la perdita della capacità di procreare consiste nell'impotenza (*coeundi* o *generandi*), e, nella donna, anche nell'incapacità al parto (per esempio: deformazione del bacino che renda impossibile l'uscita spontanea del feto);
- la perdita della favella consiste nell'impossibilità per la persona di comunicare con altri a parole;
- la deformazione è la modificazione della simmetria del volto, che produce sfiguramento; lo sfregio è un'alterazione che, senza determinare lo sfiguramento della persona, sia tale da turbarne in modo sensibile e permanente, per le caratteristiche delle lesioni (profondità, ubicazione, lunghezza, *etc.*), l'armonia del volto, con effetto sgradevole, anche se non ripugnante.

Si comprende, pertanto, la facilità con cui le lesioni provocate da un infortunio sul lavoro o causative di una malattia professionale siano qualificabili come gravi o gravissime (può bastare, per esempio, la frattura del perone di una gamba a seguito di una banale caduta).

3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Società (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Gestione degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - Gestione degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. Misure di prevenzione e controllo

4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono il processo sensibile individuato nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, tutti i Destinatari devono:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare le regole interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente strumenti, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo ovvero effettuare qualsivoglia alterazione della strumentazione aziendale;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.


4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento al processo sensibile alla commissione dei reati:

- identificazione e tracciabilità, mediante documenti organizzativi interni e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di lavoro, dirigenti, preposti, Medico Competente, RSPP;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori ed elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, con data certa e firma del Datore di Lavoro, del RSPP e del MC (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), e con la consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;



- verifica che le misure di prevenzione e protezione previste dal Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dalle norme vigenti e dalle procedure della Società, siano attuate ed osservate;
- periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in riferimento alle modifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, delle sostanze pericolose, oltre che per particolari esigenze sanitarie e/o ambientali;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso, identificazione degli addetti alla rianimazione cardiopolmonare, documentandone la formazione effettuata e i relativi aggiornamenti;
- adozione di un adeguato sistema per la gestione delle emergenze;
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), sono richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, è effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne;
- implementazione di un sistema di verifiche, da parte della Società, in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, che sia tracciato mediante idonee registrazioni. Inoltre, a seguito delle eventuali anomalie rilevate durante tali verifiche, è assicurata l'attuazione delle idonee azioni correttive;
- predisposizione del Protocollo Sanitario a cura del Medico Competente elaborato sulla base della valutazione dei rischi;
- monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori in riferimento ai rischi specifici con istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio;
- esecuzione di sopralluoghi periodici e formalizzazione delle risultanze da parte del Medico Competente, anche congiuntamente al RSPP;
- definizione, implementazione e monitoraggio del programma di formazione, informazione e addestramento in materia di salute e sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nel processo in base ai rischi, ruoli e alle responsabilità;
- garanzia per gli RLS dell'accesso alle informazioni concernenti il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e dei quasi infortuni;
- utilizzo di segnaletica circa il divieto per i lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongono a rischi gravi e specifici;
- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale;
- nomina del Medico Competente, con formale accettazione dell'incarico;
- designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- elezione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da parte degli aventi diritto.


	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

Inoltre:

- il Datore di lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che questi siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- il Datore di lavoro si assicura che il Medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con gli altri referenti in materia di salute e sicurezza e attui i protocolli sanitari e le procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria;
- il Datore di lavoro programma ed effettua controlli a campione in merito alla fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta e all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari di legge;
- con particolare riferimento ai soggetti terzi (fornitori, progettisti, fabbricanti, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro), la Società attua specifici protocolli volti a prevedere che: a) l'ambito di intervento sia chiaramente definito in un contratto scritto recante clausole apposite in merito all'applicazione degli adempimenti relativi alle tematiche di sicurezza anche nei confronti del personale dei terzi, presso i locali aziendali; b) siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento; c) alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste; d) le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza; e) siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti; f) sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte del Datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

Ai fini del controllo in merito all'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è previsto che:

- i soggetti qualificati come Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e Medico competente aggiornino periodicamente l'OdV della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e comunichino senza indugio le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione effettui incontri periodici con l'OdV della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche apportate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

- tutti i destinatari della presente Parte Speciale segnalino all'OdV carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di evitare, al contempo, sovrapposizioni con l'attività di controllo spettante al personale, le competenti funzioni aziendali sono tenute a trasmettere all'OdV le informazioni qui di seguito esposte:

Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge (art. 30, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008):

- con frequenza annuale, è comunicato l'ammontare degli investimenti per la sicurezza, suddiviso per voci (acquisto dei DPI, acquisto di segnaletica di sicurezza, manutenzione di impianti, macchinari e attrezzature di lavoro, *etc.*);
- il RSPP comunica ogni nuova realizzazione o modifica sostanziale dei luoghi di lavoro.

Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi (art. 30, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008):


- il RSPP comunica ogni eventuale esigenza, non preventivamente programmata, di rielaborare la valutazione dei rischi e il relativo DVR;
- ad ogni aggiornamento, il RSPP comunica le variazioni apportate al DVR;
- il RLS e il RSPP comunicano l'eventuale mancanza dei requisiti del DVR stabiliti dal d.lgs. n. 81/2008 e l'eventuale adeguamento da parte del Datore di lavoro;
- il Datore di lavoro comunica, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, ogni apertura di nuova Unità, nonché trasmette il relativo DVR.

Attività di natura organizzativa (art. 30, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2008):

- ad ogni aggiornamento, sono comunicate le variazioni apportate all'organigramma per la sicurezza;
- il RSPP comunica il verbale della riunione periodica e straordinaria di cui all'art. 35 d.lgs. n. 81/2008;
- è comunicato ogni infortunio e ogni incidente senza infortunio;
- al verificarsi di una situazione di emergenza, il RSPP riferisce circa il funzionamento delle procedure di gestione delle emergenze, eventualmente proponendone la revisione.

Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008):

- con frequenza annuale, il Medico competente comunica i protocolli di sorveglianza sanitaria e la comunicazione *ex art.* 25 d.lgs. n. 81/2008;
- alla definizione, il Medico competente comunica l'esito di eventuali ricorsi instaurati dal lavoratore ai sensi dell'art. 41, co. 9, d.lgs. n. 81/2008;
- il Medico competente trasmette la comunicazione di eventuali malattie professionali inoltrata agli enti preposti;
- con frequenza annuale, è comunicato l'ammontare dei costi inerenti alla sorveglianza sanitaria.

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

Attività di formazione e informazione dei lavoratori (art. 30, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008):

- con frequenza annuale, il RSPP comunica l'indice medio di formazione per la sicurezza;
- con frequenza annuale, è comunicato l'ammontare dei costi relativi alla formazione per la sicurezza.

Attività di vigilanza (art. 30, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2008):

- il Datore di lavoro comunica eventuali verifiche ispettive o sopralluoghi da parte degli enti preposti o della polizia giudiziaria;
- è trasmessa copia delle comunicazioni afferenti sanzioni o richiami ai lavoratori.

Documentazione e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008):

- con frequenza annuale, il RSPP trasmette lo scadenario per il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza aggiornato.

Verifiche periodiche (art. 30, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 81/2008):

- il Datore di lavoro trasmette eventuali rapporti di *audit* interni e/o condotti dai certificatori esterni.

SEZIONE IX – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE; IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE; REATI AMBIENTALI

1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per la Società, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto gli artt. 25 *quinquies*, 25 *duodecies* e 25 *undecies* d.lgs. n. 231/2001.

2. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui agli artt. 25 *quinquies*, 25 *duodecies* e 25 *undecies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

La fattispecie sanziona la condotta di chi:

- esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
- riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.


La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Società, ad esempio, nell'ipotesi in cui venga impiegato personale ridotto o mantenuto in schiavitù o servitù da parte di fornitori, imprese esterne o subappaltatori.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».*

La fattispecie sanziona la condotta di chi:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle condizioni di seguito elencate:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Società, ad esempio, nell'ipotesi in cui venga impiegato personale nelle condizioni predette da parte di fornitori, imprese esterne o subappaltatori.

Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. n. 286/1998

«[...] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne

illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. [...]*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Costituiscono delitti presupposto della responsabilità degli enti la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento, il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, il compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. Costituisce delitto presupposto anche il favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del predetto.

Tale fattispecie potrebbe essere integrata dall'impiego di personale avente le suddette caratteristiche da parte di Società o di suoi fornitori, imprese esterne o appaltatori.

Art. 22, co. 12 bis d.lgs. n. 286/1998

«[...] 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. [...]

Il reato è costituito dalla condotta del Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato, sempre che essi siano in numero maggiore di tre e/o minori in età non lavorativa e/o sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento (violenza, minaccia, intimidazione o approfittandone dello stato di bisogno o di necessità).

Tale fattispecie potrebbe essere integrata dall'impiego di personale avente le suddette caratteristiche da parte della Società o di suoi fornitori, imprese esterne o appaltatori.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 d.lgs. n. 152/2006)


«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. [...]

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro [...]*».

Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/01 sono le seguenti:

- co. 1, lett. a) e b): chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (abrogato dall'art. 39 d.lgs. n. 205/2010), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali), 214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (auto smaltimento) e 216 (operazioni di recupero), sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi.
- co. 3, primo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata;
- co. 3, secondo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- co. 4: per effetto del rinvio ai co. 1, 2 e 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate consistano nelle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (co. 1), nonché di realizzazione ovvero di gestione di discarica (co. 3) con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- co. 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- co. 6, primo periodo: chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, co. 1, lett. b).

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Società, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come *partner*, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese dediti a detti traffici illeciti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. n. 152/2006)

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi [...]».

Per traffico illecito di rifiuti la norma intende la spedizione di rifiuti, ai fini di smaltimento o di recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice verso un altro Stato, in violazione delle regole scaturite dal Regolamento CE 1° febbraio 1993, n. 259, oggi sostituito dal regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013.

Due le condotte incriminate: spedizione transfrontaliera costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento e spedizione transfrontaliera di rifiuti elencati nell'allegato II (ovvero destinati al recupero) del

Regolamento, in violazione di alcune disposizioni ivi indicate.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Società, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come *partner*, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese dediti a detti traffici illeciti.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)

«Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

La disposizione incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata, aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti (al fine di reprimere le cosiddette ecomafie).

Benché non si tratti di reato associativo, il requisito dell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate presuppone la creazione di una struttura di tipo imprenditoriale, quand'anche rudimentale, dando vita, nella realtà criminologica, a un reato plurisoggettivo.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Società, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come *partner*, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese dediti a detti traffici illeciti.

3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Società (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari:
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (selezione dei fornitori; gestione delle trattative; emissione dell'ordine di acquisto/sottoscrizione del contratto/incarico; esecuzione della fornitura, *etc.*).

4. Misure di prevenzione e controllo

4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo:

- garantire l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- assicurare condizioni di lavoro adeguate, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti;


- con riferimento alle condizioni lavorative dei dipendenti delle società terze di cui si avvale (es. cooperative, agenzie di somministrazione del lavoro, appaltatori, subappaltatori, *etc.*), la Società si assicura di intrattenere rapporti commerciali con controparti virtuose che assicurino, nell'espletamento della propria attività, l'assenza dei suddetti indici di sfruttamento.

Inoltre, è fatto divieto, anche a *partner* e fornitori della Società, di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- instaurare rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- stipulare o mantenere rapporti contrattuali con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- depositare temporaneamente rifiuti in violazione della normativa di legge e delle procedure del sistema di gestione ambientale;
- realizzare, anche in via di mero fatto, una discarica e conferire rifiuti a soggetti che gestiscono discariche in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- miscelare, in qualsiasi forma, rifiuti pericolosi, sia tra gli stessi che con rifiuti non pericolosi, al di fuori delle deroghe ammesse dalla legge, sia in proprio che nell'ipotesi di conferimento dei rifiuti a terzi.

La Società si impegna a:

- mantenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni e autorizzazioni dell'Autorità, nonché di tutte le procedure interne che regolamentano i processi e le attività sensibili alla materia ambientale;
- responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti coloro i quali a qualsiasi titolo collaborano con la Società attraverso una continua attività di formazione, informazione, addestramento e consultazione, al fine di favorire la mitigazione e la tendenziale eliminazione degli impatti ambientali;
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle stesse;
- promuovere e sostenere il dialogo con il contesto sociale e le Autorità pubbliche sulle tematiche dell'ambiente;
- avvalersi di soggetti esterni (consulenti, fornitori, appaltatori) che condividano e assicurino il rispetto dei principi della Società, sì da instaurare con gli stessi un rapporto di costante collaborazione e confronto orientati alla corretta gestione dei fattori di rischio ambientale;
- rispettare normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale.

	CibuSalus Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 0
		18/07/2024

4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione:

- è data piena attuazione alle misure di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I, II e IV del presente Modello;
- nel processo di selezione dei fornitori la cui attività prevede prestazioni di manodopera, è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate in merito al rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all’intermediazione del lavoro (es. minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, *etc.*);
- tra gli elementi di qualificazione dei fornitori di manodopera sono considerati gli esiti degli accertamenti volti a verificare, tra l’altro, l’identità, la sede, la natura giuridica del fornitore, le modalità di pagamento e le garanzie, nonché, a seconda delle tipologie di controparte, l’onorabilità e l’affidabilità della controparte stessa sul mercato;
- è effettuato il monitoraggio dell’assenza degli indici di sfruttamento in capo ai lavoratori della controparte, implementando all’interno dei contratti con i fornitori di manodopera specifiche clausole inerenti all’interruzione del rapporto contrattuale qualora la Società dovesse ravvisare la presenza di indici di sfruttamento in capo ai lavoratori della controparte;
- sono definite le competenze e le responsabilità operative delle varie funzioni coinvolte nel processo di smaltimento dei rifiuti;
- sono definite apposite zone di deposito temporaneo per tutte le tipologie di rifiuti;
- la Società, nel caso di affidamento a terzi, delle attività di smaltimento attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, e intermediazione di rifiuti, si avvale di soggetti qualificati secondo gli standard aziendali e in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge in relazione alle specifiche attività considerate;
- sono monitorati gli adempimenti in materia ambientale e ne è curata la tracciabilità e l’archiviazione.